

CAPITOLO VIII

Le censure riguardanti le propalazioni di Rosario Spatola.

Il Tribunale, premesso che Rosario Spatola aveva iniziato a collaborare con la Procura della Repubblica di Marsala nel settembre del 1989, confessando di essere stato affiliato a “Cosa Nostra”, alla fine del 1972 quale "uomo d'onore" della famiglia di Campobello di Mazara, di essere stato dedito al contrabbando di tabacchi e successivamente a vasti traffici di stupefacenti, rilevava che egli, nel corso della sua deposizione dibattimentale, aveva dettagliatamente riferito dei suoi rapporti di assidua frequentazione con "uomini d'onore" della sua famiglia di appartenenza ed anche con quelli delle famiglie del territorio di Palermo, città base dei propri traffici illeciti.

In particolare, lo Spatola aveva indicato tra i suoi referenti l'avvocato Antonio Messina (detto "Totò"), capo della “famiglia” mafiosa di Campobello di Mazara, esercente la professione forense ed a lui legato da un rapporto di “comparaggio” (avendo fatto da padrino di cresima a suo figlio Francesco), nonché i fratelli Rosario e Federico Caro, entrambi trasferitisi a Palermo, appartenenti alla loggia massonica "Grande Oriente d'Italia", nell'ambito della quale Federico Caro aveva ricoperto un grado più elevato.

Questi ultimi, proprio perché residenti a Palermo, erano stati in rapporti di più assidua frequentazione con lui.

Il collaborante aveva, quindi, indicato vari esponenti delle Istituzioni (nell'ambito politico, delle Forze dell'Ordine, della

Magistratura ecc.) quali appartenenti alla Massoneria, secondo quanto riferitogli sia dai fratelli Caro che dall'avv. Messina, specificando di avere appreso che, proprio per i soggetti che ricoprono cariche istituzionali, vige all'interno della Massoneria la regola prudenziale di non farne risultare la formale iscrizione in elenchi ufficiali.

Nel ripercorrere le spiegazioni offerte dallo Spatola circa i motivi che lo avevano indotto a collaborare con la giustizia, il Tribunale riteneva pienamente giustificata la tempistica delle propalazioni in esame (il primo verbale contenente dichiarazioni sul conto dell'imputato, è del 16 dicembre 1992) rispetto all'epoca di inizio della collaborazione, intrapresa il 19 settembre 1989.

In particolare, la mattina del 5 dicembre 1989 era stato scongiurato un attentato alla vita del collaborante grazie ad alcune intercettazioni telefoniche dalla sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di Marsala. Egli, dunque, era stato prelevato, trasferito nei locali della Procura stessa e successivamente, a Roma, presso gli uffici dell'Alto Commissario, che da quel momento aveva iniziato ad occuparsi stabilmente della sua protezione.

In quella sede, mentre rendeva le sue dichiarazioni al dott. Antonino De Luca, alla porta della stanza in cui egli si trovava aveva visto affacciarsi il dott. Ignazio D'Antone, addetto all'Alto Commissario, che in precedenza aveva saputo essere a disposizione di "Cosa Nostra", nonché molto vicino a Contrada e, al pari di lui, un "fratello".

A causa di tale incontro egli non si era più sentito sicuro e aveva

pensato che, trattandosi di personaggi "intoccabili", sarebbe stato più opportuno non riferire, nell'immediato, le notizie che aveva appreso nel corso della sua militanza sul loro conto, per paura di crearsi un doppio fronte di nemici: da un lato la mafia, che aveva già decretato la sua condanna a morte, e dall'altro "gli intoccabili" all'interno delle istituzioni, collusi con la stessa organizzazione criminale.

Il Tribunale riteneva pienamente riscontrato tale stato d'animo alla stregua della testimonianza del M.llo dei Carabinieri Enrico Ciavattini, addetto all'assistenza dello Spatola; della situazione di stallo nelle conversazioni con il collaborante, riferita dal teste Sica nel corso del suo esame con riguardo al periodo indicato; della tensione rilevabile dall'ascolto della cassetta con la dicitura "11.11.1989"; dalle stesse dichiarazioni del dott. Ignazio D'Antone, che, escusso nella qualità di imputato di reato connesso, aveva confermato, avendo ricostruito i propri ricordi con il dott. De Luca, di avere fatto capolino nella stanza di questi mentre c'era Spatola, essendo solito proporre al collega di prendere un caffè.

Lo Spatola aveva dichiarato che, solo a seguito della strage che aveva coinvolto il Procuratore Borsellino, al quale era stato legato da un particolare vincolo di affetto e riconoscenza, era prevalso in lui il senso del dovere morale nei suoi confronti rispetto all'iniziale timore di riferire alcune notizie in suo possesso, ed aveva deciso, quindi, di collaborare senza altre remore con gli organi inquirenti.

Quanto a Contrada, aveva riferito di averlo visto per la prima volta nella primavera del 1980 all'interno di un ristorante di Sferracavallo (borgata marinara del Palermitano), denominato " Il

Delfino", gestito da tale Antonio, cognato di "don Ciccio Carollo", uomo d'onore e massone palermitano.

A causa di tale rapporto di affinità con il Carollo, il gestore del "Delfino", seppure non formalmente "uomo d'onore", veniva ritenuto soggetto "affidabile" all'interno di "Cosa Nostra" e lo stesso collaborante vi si era recato spesso a pranzare in compagnia dello stesso Rosario Caro.

Nella circostanza, lo Spatola aveva visto il Caro rivolgere un cenno di saluto in direzione di un tavolo, posto in posizione appartata su un piano rialzato, cui si accedeva da alcuni scalini in fondo al locale. Al tavolo erano sedute tre persone: si trattava, come riferitogli dal Caro, del dott. Contrada, di Rosario Riccobono e di una terza persona che lo stesso Caro non conosceva e che, a differenza delle altre due, non aveva risposto al suo saluto.

I tre, uscendo dal locale prima dello Spatola e del Caro, avevano nuovamente rivolto a quest'ultimo un cenno di saluto passando davanti al loro tavolo.

Il collaborante era rimasto sorpreso dalla notizia che l'uomo in compagnia del Riccobono fosse Contrada, di cui, in precedenza, aveva già sentito parlare avendone appreso l'elevato ruolo ricoperto all'interno della Questura di Palermo. Successivamente, egli aveva constatato che l'indicazione fattagli dal Caro sull'identità di quei due uomini (Riccobono e Contrada) corrispondeva al vero, avendo visto alcune fotografie su giornali ritraenti entrambi i soggetti.

In occasione dell'incontro "Al Delfino" egli aveva appreso da Rosario Caro che Contrada era un fratello massone, a disposizione

di “Cosa Nostra”, un "buon amico" a cui potersi rivolgere in caso di bisogno o di problemi con la Polizia; che già il fratello Federico aveva ottenuto, grazie alla sua intercessione, il rilascio del porto di pistola e che anche lui era in attesa di ricevere il porto d'armi (enunciazione, quest'ultima, del cui significato si dirà esaminando i motivi di appello).

L'avv. Messina, inoltre, gli aveva indicato in Contrada la fonte delle informazioni dategli in anticipo in ordine a grosse operazioni di polizia eseguite nel Trapanese, e, per quanto concerneva esso collaborante, a Campobello di Mazara; informazioni grazie a cui egli aveva potuto occultare in tempo le armi che deteneva nella propria abitazione. In altre occasioni, e cioè per operazioni di Polizia in ambito locale, era stato preavvisato da tale Pellegrino, ispettore di Polizia presso il Commissariato di Mazara del Vallo, cognato di Nunzio Spezia, "uomo d'onore" della famiglia di Campobello di Mazara.

Il Tribunale, quindi, rassegnava gli elementi a sostegno della positiva verifica della attendibilità intrinseca, estrinseca e del contributo del collaborante.

Ampia trattazione è stata dedicata dai difensori appellanti alle censure riguardanti le propalazioni di Rosario Spatola, svolte nel volume V, capitolo V dell'Atto di impugnazione (pagine da 19 a 126) ed oggetto esclusivo delle 245 pagine di cui si compongono i due tomi del volume I dei Motivi nuovi.

Giova muovere, in ordine logico, dalle doglianze che si riferiscono alla personalità dello Spatola, ai tempi ed alle ragioni della sua

collaborazione, e dunque alla sua credibilità soggettiva, posta in discussione dalla Difesa sulla base di alcuni rilievi riassumibili nel concetto che le sue “qualità personali e delinquenziali” - indicate nell’essere figlio di un poliziotto, nell’aver gravitato nell’ambiente della prostituzione, nell’essere stato sospettato di sfruttare o agevolare la prostituzione, nell’essere stato un cocainomane, nell’aver riportato condanne per emissione di assegni a vuoto, per bancarotta fraudolenta, appropriazione indebita e furto - sarebbero <<tutte contrastanti e inconciliabili con i canoni ineludibili e inflessibili posti a fondamento dell'appartenenza a Cosa Nostra>> (pagine 1-15 Tomo I, volume I dei “Motivi Nuovi”).

A questo riguardo, nulla può aggiungersi alle esaustive e persuasive considerazioni operate dal Tribunale in ordine ai rilievi riguardanti la paternità - distante e sostanzialmente rinnegata - del collaborante e circa le significative eccezioni alla regola della non ammissione in “Cosa Nostra” dei figli di esponenti delle Forze dell’Ordine (pagine 908 e seguenti della sentenza appellata),così come è sufficiente rinviare alle osservazioni svolte alle pagine da 924 a 927 della sentenza appellata a proposito della pregressa qualità di consumatore di cocaina dello Spatola.

Non emerge, poi, dal certificato penale del collaborante alcun precedente in materia di prostituzione, né depone nel senso che egli esercitasse il lenocinio la pregressa frequentazione con meretrici¹.

¹ Il teste Michele Messineo all’udienza del 28 marzo 1995, ha dichiarato che tale Vaiana Lucia, come riferitogli da personale del Commissariato di Castelvetro, da lui all’epoca diretto, e dal di lei difensore, arrestata nel 1977 unitamente al convivente per favoreggiamento alla prostituzione,al momento di essere ristretta in carcere aveva chiesto di lasciare le chiavi di casa allo Spatola, che successivamente aveva querelato per appropriazione indebita; che, inoltre, in epoca imprecisata,era stato imposto il rimpatrio ex art. 2 L.n.1423/556 allo stesso

I difensori appellanti, nel corso della discussione, hanno fatto riferimento alla sentenza resa dal Tribunale di Trapani il 31.10.1997 nei confronti dell'On. Vincenzo Culicchia, della quale avevano chiesto l'acquisizione in via di rinnovazione parziale della istruzione dibattimentale a pag. 11 del volume A dei motivi nuovi.

Hanno dedotto, in particolare, alle udienze del 27 ottobre e del 10 novembre 2005, che, come risulterebbe da quella decisione, la stessa qualità di associato mafioso dello Spatola era stata posta in dubbio dai collaboratori di giustizia Sinacori, Patti e Bono.

Orbene, la produzione della sentenza in questione non venne ammessa dalla Corte davanti alla quale si svolse il primo dibattimento di appello a cagione del suo non intervenuto passaggio in giudicato, né della sua irrevocabilità è stata data prova in questo dibattimento, di tal che non è possibile apprezzarne i contenuti ai fini della credibilità dello Spatola, peraltro adeguatamente verificata in questo processo con riguardo all'odierno imputato.

Per contro, l'appartenenza dello Spatola al sodalizio mafioso, quale affiliato alla "famiglia" di Campobello di Mazara è stata accertata con la sentenza emessa dal Tribunale di Marsala il 21/12/1992 nell'ambito del procedimento nei confronti di Alfano Nicolò ed altri, parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Palermo con sentenza in data 19/3/1994, divenuta irrevocabile in data 27/3/1995, pronunce acquisite all'udienza del 22 settembre 1995 ai

Spatola, accompagnato in Commissariato unitamente due donne che i Carabinieri avevano riferito esercitare il meretricio.

sensi dell'art. 238 bis c.p.p., ed ha trovato riscontro nell'insieme degli elementi vagliati dal Tribunale nel paragrafo "Attendibilità intrinseca del collaboratore di giustizia Rosario Spatola" (pagine 892 - 930 della sentenza appellata).

Per altro verso, elevata attendibilità intrinseca, oltre che la veste di mafioso, di Rosario Spatola sono state attestate sia nella citata sentenza Alfano del Tribunale di Marsala (cfr. pagine 92 e segg.), sia nella sentenza di condanna resa dal Tribunale di Palermo il 9 luglio 1997 nei confronti di Mandalari Giuseppe, imputato del delitto di concorso esterno in associazione mafiosa <<*per avere contribuito sistematicamente alla realizzazione degli scopi criminali della organizzazione mafiosa denominata " Cosa Nostra", assumendo la gestione delle attività economiche degli esponenti dell'organizzazione, tra cui RIINA Salvatore, LEGGIO Luciano, AGATE Mariano ed altri, e compiendo, avvalendosi (strumentalmente e a fini devianti) anche della solidarietà che il vincolo massonico comporta, una pluralità di atti diretti a rafforzare le capacità criminali dell' organizzazione stessa, volti tra l'altro all'aggiustamento dei processi. In Palermo, sino alla data di applicazione della misura cautelare*>>²; sentenza prodotta nel primo dibattimento di appello all'udienza del 24 marzo 2000, confermata in grado di appello e divenuta irrevocabile in data 7 aprile 1999.

Alle pagine 51-52 della motivazione si afferma, infatti che <<...lo Spatola, uomo d'onore della famiglia di Campobello di Mazara dal 1973,

² E cioè sino al 13.12.1994, come si desume dalla intestazione della sentenza. che indica la data di arresto del Mandalari.

ha permesso di squarciare un velo sulla sussistenza ed organizzazione delle famiglie mafiose trapanesi.

Dalle sue dichiarazioni è emersa la stretta colleganza tra le citate famiglie e quelle facenti capo al territorio della provincia di Palermo, i cui contatti non erano quindi solamente frutto di fattori occasionali bensì conseguenza di una precisa organizzazione territoriale, nella quale i singoli rappresentanti provinciali coordinavano le problematiche criminali riguardanti i rispettivi territori.

Sulla sua attendibilità si sono già pronunciati, positivamente, numerosi Tribunali sia in fase di giudizio incidentale di riesame che in sede di deliberazione delle sentenze e le rispettive pronunce hanno trovato definitiva conferma nelle decisioni della Corte di Cassazione.

Deve, inoltre, essere ribadita la particolare rilevanza della. principale fonte di notizie dello Spatola, costituita dall'Avv. Antonio Messina, anch'egli uomo d'onore di particolare rilievo, già coinvolto negli anni '70 nel procedimento per il rapimento Corleo e, successivamente, definitivamente condannato per la sua appartenenza a Cosa Nostra e per il ruolo svolto nel traffico internazionale di stupefacenti.

Nel corso dell'audizione dibattimentale il collaboratore ha precisato circostanze relative alla partecipazione alla vita massonica da parte dei fratelli Caro che sono risultate integralmente confermate in esito all'escussione di questi ultimi.

Le dichiarazioni dello stesso, ritenute in più procedimenti puntuali e dotate di generica attendibilità, devono, pertanto, essere analogamente valutate>>.

Gli stessi difensori appellanti, del resto, muovono dichiaratamente dal presupposto della qualità di associato mafioso di Rosario

Spatola quando, a proposito del suo ritardo nella formulazione delle accuse a carico dell'odierno imputato (pagine 30 e 31 volume primo, tomo primo dei motivi nuovi) osservano : <<E' semplicemente irragionevole o assurdo ritenere che Spatola - il cui spessore criminale, la appartenenza a Cosa Nostra, le attività delinquenziali, specie nel settore dei traffici di stupefacenti, i rapporti con esponenti della mafia trapanese e palermitana, il notevole contributo per far luce su episodi delittuosi e su responsabilità di altri criminali mafiosi, sono stati descritti ed evidenziati dal Tribunale (sentenza pagg. da 891 a 929) - abbia avuto remore o timori di confidare ad alti e qualificati esponenti delle Istituzioni ai quali si era affidato o era loro stato affidato (il Procuratore Borsellino, l'Alto Commissario Sica, i Magistrati Di Maggio e Misiani, distaccati questi ultimi due all'Alto Commissariato, ecc), che in quell'Ufficio ove si dovevano raccogliere le sue propalazioni ed ove doveva essere protetto, si annidava un funzionario "colluso con la mafia" e "affiliato alla massoneria" (il dott. D'Antone che - ed è opportuno ricordarlo - aveva operato per diciotto anni - 1971/1989- a Palermo negli apparati investigativi, ricoprendo anche le cariche di Capo della Squadra Mobile - 1981-1985 - e di Dirigente della Criminalpol - 1985-1989)>>.

Il riferimento al ritardo nelle accuse dello Spatola ed alla figura del dott. D'antone offre il destro per vagliare l'ulteriore sviluppo delle doglianze in punto di credibilità soggettiva del dichiarante (pagine da 19 ad 81 del volume primo, tomo primo dei motivi nuovi).

Poiché il relativo materiale logico è stato in massima parte già sviscerato nella motivazione della sentenza appellata (pagine 909-

924 e 927-930), mette conto soffermarsi unicamente sui momenti essenziali delle censure difensive.

Si assume, innanzitutto, a proposito delle dichiarazioni a carico del dott. D'Antone - frutto, stando al narrato del collaborante, di notizie apprese dal mafioso Stefano Barbera e successivamente confermate e precisate dai fratelli Rosario Caro e Federico Caro - che << La genericità, la vaghezza, l'imprecisione, l'inconsistenza, la contraddittorietà, la banalità, la mancanza di un solo fatto concreto, di un particolare, di un'azione, di un qualsivoglia riscontro o possibilità di riscontro, sono tutti elementi che danno il senso e la misura della totale assenza di serietà, attendibilità e credibilità di un pentito come Spatola.

Nel dire queste cose sul dott. D'Antone, che non avrebbero meritato alcuna considerazione, Spatola ha tentato di conseguire due risultati: colpire un funzionario di polizia che per tanti anni ha lavorato a fianco del dott. Contrada e dare una giustificazione all'inaccettabile ritardo (oltre tre anni) delle sue propalazioni>> (pag. 23 Vol. I Tomo I dei Motivi Nuovi).

Orbene, è vero che lo Spatola non ha enunciato accuse nei riguardi di D'Antone al di là della generica disponibilità a fare favori e dell'esistenza di contatti con esponenti mafiosi.

E' pur vero, però, che l'affermazione di essere stato intimorito dalla inaspettata constatazione della sua presenza a Roma, negli Uffici dell'Alto Commissario, ha ricevuto un pregnante riscontro dalla sentenza di condanna dello stesso D'Antone per concorso esterno in associazione mafiosa, resa dal Tribunale di Palermo in data 22 giugno 2000, irrevocabile il 26 maggio 2004 a seguito del

rigetto del ricorso per cassazione, prodotta in questo dibattimento di appello³.

Peraltro, il timore, l'agitazione, coincisi con la "chiusura" del collaborante, sono stati confermati dalla testimonianza del maresciallo CC Enrico Ciavattini, cui era stato affidato lo stesso Spatola.

Né vale osservare che il D'Antone, tra il 1978 ed il 1979 - epoca in cui Rosario Spatola aveva affermato che gli era stato indicato dal mafioso Stefano Barbera, all'interno del bar Cordaro - dirigesse la sezione "Costumi", e quindi non potesse agevolare "Cosa Nostra".

In primo luogo, invero, gli stessi difensori appellanti ricordano che (pag. 105 Vol. IX dell'Atto di impugnazione e pag. 20 tomo I vol. I dei Motivi nuovi), negli anni in cui aveva prestato servizio alla Squadra Mobile (1971 - 1981), egli si era prevalentemente interessato non solo di indagini sulla criminalità comune ma anche, sia pure sporadicamente, di indagini sulla criminalità mafiosa, occupandosi anche di reati in materia di stupefacenti, di gioco d'azzardo e di attentati dinamitardi (ed è notorio che reati prima facie pertinenti al mondo della criminalità comune, come quelli in materia di stupefacenti, trovano sovente addentellato nel mondo della criminalità mafiosa).

In secondo luogo lo Spatola ha riferito che le indicazioni del Barbera erano state confermate da quelle dei fratelli Rosario e Federico Caro nei primi anni ottanta del novecento, e cioè in

³ La condotta ritenuta a carico del predetto dott. D'Antone (<< ..per avere, nella qualità di funzionario di P.S. , contribuito sistematicamente alle attività ed agli scopi criminali dell'associazione per delinquere denominata Cosa Nostra, in particolare fornendo agli appartenenti a quella consorte notizie riservate, riguardanti indagini ed operazioni di polizia da svolgere nei confronti stessi...>> è del tutto analoga a quella contestata all'imputato.

un'epoca compatibile con quella in cui il dott. D'Antone era stato (dal 1981 al 1985) Dirigente della Squadra Mobile.

Nè, per altro verso, è conducente l'ulteriore osservazione, svolta alle pagine 98, 99 e 100 del volume 5 dell'Atto di impugnazione, che il pentito Spatola, avendo fatto i nomi dei funzionari Contrada e D'Antone quali "fratelli", << nulla abbia riferito sulla appartenenza alla massoneria, certa e provata dall'esame degli elenchi di affiliati a logge massoniche (cfr.: testimonianza Cap. Bruno - D.I.A.- ud. del 12 ottobre 1995), di altri funzionari della Questura, quali il dott. Giovanni Console, già funzionario della Criminalpol di Palermo, il dott. Salvatore Pernice, ufficiale medico della polizia, il Ten. Col. Domenico Trozzi, già Comandante del Nucleo Elicotteri di Palermo, il dott. Giacomo Orestano, già Capo di Gabinetto della Questura di Palermo, il dott. Giuseppe Varchi, già Vice Questore Vicario di Trapani, Il dott. Giuseppe Impallomeni, già Dirigente Squadra Mobile di Palermo (questi ultimi due erano aderenti alla loggia massonica della P2), il dott. Giuseppe Nicolicchia, già Questore di Palermo nel 1980-1981>>.

Così come, infatti, l'indicazione di D'Antone era scaturita dalla specifica occasione della sua presenza al bar Cordaro, segnalata allo Spatola dal mafioso Stefano Barbera, tema successivamente ripreso con i fratelli Caro, il riferimento all'odierno imputato aveva tratto spunto dall'episodio dell'incontro al ristorante "Il Delfino".

E' plausibile, dunque, che al collaborante non sovvenissero i nomi di altri funzionari di Polizia appartenenti alla massoneria, della cui esistenza, peraltro, egli ha detto di essere al corrente (pag. 14 trascrizione udienza 27.4.1994) . Oltretutto, soltanto dei predetti

D'Antone e Contrada egli ha riferito, de relato, la qualità di "fratelli" a disposizione di Cosa Nostra, e non semplicemente di massoni; qualità non emersa, per quanto è dato sapere, rispetto ad altri funzionari di Polizia.

Tanto premesso, la circostanza che Rosario Spatola abbia fatto le sue prime rivelazioni sul conto dell'odierno imputato soltanto nel corso dell'interrogatorio del 16 dicembre 1992, pur avendo iniziato la sua collaborazione con la Giustizia nel settembre 1989, non è in alcun modo sintomo di inaffidabilità.

Secondo i difensori appellanti (pagine 30 e 31 tomo I vol. I dei Motivi nuovi) sarebbe <<semplicemente irragionevole o assurdo ritenere che Spatola abbia avuto remore o timori di confidare ad alti e qualificati esponenti delle Istituzioni ai quali si era affidato o era loro stato affidato (il Procuratore Borsellino, l'Alto Commissario Sica, i Magistrati Di Maggio e Misiani, distaccati questi ultimi due all'Alto Commissariato, ecc), che in quell'Ufficio ove si dovevano raccogliere le sue propalazioni ed ove doveva essere protetto, si annidava un funzionario "colluso con la mafia" e "affiliato alla massoneria" .

Ma anche se avesse ritenuto opportuno non dire nulla sul dott. D'Antone perché questi era in servizio all'Alto Commissariato, non si comprende per quale motivo non avrebbe potuto riferire ciò che sapeva sul dott. Contrada, che in quegli anni svolgeva la sua attività in altro Organismo e cioè al S.I.S.DE, come dichiarato dallo stesso Spatola>>.

Inoltre (pagine 36, 37 e 38, ibidem) <<Si pone il grosso interrogativo di quali infauste o nefande conseguenze temeva di rimanere vittima lo Spatola se, nel 1989 o 1990 o 1991 o 1992 (sino al 16 dicembre) avesse enunciato accuse a carico di Contrada e D'Antone: temeva forse che i due, o l'uno o

l'altro, l'avrebbero ucciso o fatto uccidere, una volta che si fossero visti accusati, cioè, dopo essere stati accusati. Ma non è più ragionevole pensare - se si entra in una aberrante logica del genere - che tale pericolo avrebbe corso non parlando, perché se lui, mafioso, era depositario di notizie segrete sulla collusione mafiosa di Contrada e D'Antone e se questi veramente fossero stati collusi, avrebbero agito in linea preventiva non soltanto contro Spatola ma contro tutti i mafiosi pentiti che non li avevano ancora accusati, ma che avrebbero potuto farlo e contro tutti i mafiosi predisposti al pentimento....

O temeva, forse, che accusando Contrada e/o D'Antone sarebbe stato privato della protezione e lasciato alla mercé della vendetta della mafia? Oppure temeva di non essere creduto e, quindi, di essere incriminato per calunnia, ma in tal caso non si comprende come tale timore, nutrito per gli anni precedenti, sia poi scomparso il 16 dicembre 1992, dinanzi al Proc. Agg. Aliquò, in servizio alla Procura di Palermo da moltissimi anni.

Oppure, si sarebbe determinato all'accusa perché ha intuito o saputo o qualcuno lo ha informato che di lì a poco sarebbe passato sotto la protezione del Servizio Centrale Protezione o della D.I.A., essendo in fase di scioglimento l'Ufficio dell'Alto Commissario, o, ancora, perché qualcuno gli ha segnalato che di lì a poco Contrada e D'Antone sarebbero stati arrestati, o perlomeno il dott. Contrada, come in effetti si è verificato>>.

Quest'ultima osservazione prelude - nell'ottica di un complotto tradottosi in una regia delle accuse dei collaboranti - a quella secondo cui (pag. 38, ibidem) <<le propalazioni di Spatola sul dott. Contrada del 16.12.1992 e successive del 25.3. sono un pedissequo adeguamento a quelle precedenti di Mutolo del 23.10.1992, di Marchese del 4.11.1992 e di Buscetta del 25.11.1992, onde concretizzare la conferma, l'incrocio, la "convergenza molteplice" delle accuse>>.

Le superiori deduzioni sono, all'evidenza, infondate.

Va considerato, infatti, che la comparsa del dott. D'Antone nella stanza del dott. De Luca (pag. 916 ad finem della sentenza appellata) coincise con la fase del primo e preliminare contatto tra lo Spatola - sino a quel momento "gestito" della Procura della Repubblica di Marsala - e l'Ufficio dell'Alto Commissario, allorquando la famiglia del collaborante non era stata ancora trasferita dalla Sicilia (pag. 918, ibidem).

In tale frangente, il carattere ambientale della sfiducia nutrita dallo stesso Spatola, il suo timore di bruciarsi accusando degli "intoccabili", la sua diffidenza nei riguardi del sistema in cui era stato inserito - ben diverso dall'ambiente nel quale la sua collaborazione aveva avuto inizio, percepito come protettivo anche in forza del rapporto di fiducia con il Procuratore Paolo Borsellino - ben spiegano il suo silenzio sull'imputato (*"Ma pensai bene che il silenzio in quel caso era d'oro... ma sa su mille persone per bene ne basta una per farti paura..."*, pag. 62, ud. 27.4.1994).

E' del tutto plausibile, cioè, che lo Spatola, consapevole che la sua veste di collaborante avrebbe comportato il suo affidamento all'Ufficio dell'Alto Commissario, avesse ritenuto più prudente tacere a prescindere dalla eventualità di probabili, ulteriori colloqui con il Procuratore Borsellino. Parimenti plausibile, a questa stregua, è il fatto che egli non si sentisse in grado di distinguere tra funzionari affidabili ed inaffidabili, e quindi non avesse cercato, ad esempio, come suoi referenti l'Alto Commissario Sica o i magistrati Di Maggio e Misiani.

Né può convenirsi sull'osservazione secondo cui, quand'anche <<avesse ritenuto opportuno non dire nulla sul dott. D'Antone perché questi era in servizio all'Alto Commissariato>>, lo Spatola avrebbe ben potuto <<riferire ciò che sapeva sul dott. Contrada, che in quegli anni svolgeva la sua attività in altro Organismo e cioè al S.I.S.DE>>.

Egli, infatti, aveva rivolto, nei riguardi dei due funzionari, accuse di collusione di tenore analogo ed attinte dai medesimi referenti (i fratelli Caro), e quindi non è pensabile che si esponesse nei confronti dell'uno tacendo sull'altro.

Ed ancora, il metus ambientale, il timore dei riguardi del sistema, l'intervenuta diffidenza nei confronti delle Istituzioni valgono a fugare le perplessità difensive su quali <<infauste o nefande conseguenze>> avrebbe potuto paventare lo Spatola laddove << nel 1989 o 1990 o 1991 o 1992 (sino al 16 dicembre) avesse enunciato accuse a carico di Contrada e D'Antone>>.

Che, poi, lo Spatola non avesse detto nulla dell'odierno imputato nei primi due mesi della sua collaborazione, e cioè durante la sua permanenza a Marsala, trova una evidente spiegazione nel fatto che le notizie di immediato interesse per la Procura marsalese, tali da costituire lo spunto per eventuali domande, riguardavano fatti di reato di competenza di quel circondario.

I difensori hanno ulteriormente dedotto che per lo Spatola sarebbe stato più rischioso tacere che parlare ove fosse stato davvero <<depositario di notizie segrete sulla collusione mafiosa>> di Contrada e D'Antone, sul rilievo che <<se questi veramente fossero stati collusi, avrebbero agito in linea preventiva non soltanto contro Spatola ma contro tutti

i mafiosi pentiti che non li avevano ancora accusati, ma che avrebbero potuto farlo e contro tutti i mafiosi predisposti al pentimento....>>.

A tale provocazione dialettica è agevole opporre che il silenzio avrebbe garantito tranquillità e credibilità allo stesso Spatola senza esporre ad ulteriori rischi i predetti funzionari (nei cui riguardi, peraltro, nessuno ha mai ipotizzato il proposito di fare sopprimere fisicamente i loro potenziali accusatori, ammesso e non concesso che tutti costoro fossero *a priori* individuabili).

Chiarite, dunque, le ragioni della “chiusura” di Rosario Spatola, va rilevato come il collaborante abbia dato adeguata contezza del motivo per cui, soltanto in occasione dell’interrogatorio del 16 dicembre 1992, il timore di non essere creduto avesse ceduto il passo al proposito di esternare i suoi primi ricordi su fatti riguardanti l’imputato.

Premesso, infatti, che - come chiarito dallo Spatola - cioè il primo successivo alle stragi di Capaci e di via D’Amelio, tenuto del settembre 1992, aveva riguardato tutt’altro argomento, e cioè quanto, a sua conoscenza, di interesse per l’omicidio Lima, appare accettabile la giustificazione di avere voluto onorare la memoria dei giudici Falcone e Borsellino, vittime delle stragi del 23 maggio e del 19 luglio 1992.

Essa, infatti, al di là della sua valenza morale, della quale la Difesa dubita in relazione alla personalità dello Spatola, trae consistenza anche da uno specifico episodio da lui riferito, e cioè l’arresto del latitante Pier Maurizio Cecchini, che giova lumeggiare - al fine di comprenderne i nessi e l’attualità rispetto alle indicazioni riguardanti Contrada - più di quanto non abbia fatto il Tribunale.

Secondo la ricostruzione contenuta nella sentenza appellata (pag. 904-905, 915- 916, 929), lo Spatola aveva segnalato ad una “volante” della Polizia la presenza, nei pressi della sua abitazione, a Roma, del latitante Pier Maurizio Cecchini, colpito da ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. di Marsala a seguito delle sue accuse.

Tale evento, tempestivamente comunicato per le vie brevi al Procuratore Borsellino - che si era precipitato a Roma per interrogare il Cecchini, sperando che potesse svelare il motivo per cui si trovava in quel luogo, a così breve distanza dall'abitazione del collaborante - aveva determinato il cambiamento della sistemazione logistica dello stesso Spatola.

Quest'ultimo, dunque, nel corso dell'interrogatorio del 16/12/1992 aveva ritenuto di riferire quanto a sua conoscenza sull'odierno imputato prendendo spunto dall'episodio di quel temuto attentato alla sua vita, memore del particolare vincolo di riconoscenza nutrito nei confronti del dott. Borsellino.

Ora, l'esame del 10 ottobre 1994 offre, ad avviso di questa Corte, uno spunto ulteriore.

Lo Spatola, a proposito del modo in cui poteva essere stata localizzata la sua abitazione, adombra il sospetto che qualcuno, all'interno degli Uffici dell'Alto Commissario, avesse voluto esporlo ad una azione ritorsiva o intimidativa del Cecchini.

Egli, infatti, riferisce (pagine 62 e 63 della trascrizione) che *<<dopo questo fatto praticamente qualcuno, anche una funzionaria disse "sa le possono avere intercettato una telefonata*

tra lei e la Filippello⁴, qualcuno... dice non bisogna fidarsi"... al che io li lasciavo parlare e lasciavo credere che, sì poteva essere stata questa telefonata della Filippello... perché qualcuno... perché si era arrivati a me in questo modo, cioè lasciavo credere quello che loro così insinuavano, parlavano... non dicevo di avere, come dire, sospetti verso l'Alto Commissariato, verso nessuno, e tutt'oggi non posso dire, fare alcuna accusa verso queste persone. Lasciavo credere che fosse potuto succedere in questo modo, tramite la Filippello, poi quando fui interrogato dissi che... ed è verbalizzato, io non sospetto, non avevo mai sospettato e non sospetto tutt'oggi della Filippello, però lo lasciavo credere, mi faceva comodo così>>.

Il collaborante ha soggiunto che, la sera stessa dell'arresto del Cecchini, era pervenuta a casa della sorella una telefonata di una persona che, esprimendosi con un accento palermitano così marcato da apparire artificioso, aveva detto <<stu cornuto di sbirro per questa volta l'ha fatta franca>>. In tale circostanza, egli aveva pensato all'avv. Antonio Messina, aduso ad ostentare quell'accento, sospettando che fosse stato al corrente della presenza del Cecchini

A questa stregua, il senso di gratitudine verso il dott. Borsellino, alla base dell'impulso dello Spatola di aprirsi, appare derivato dall'idea dell'antitesi tra un uomo delle istituzioni che lo aveva protetto (già a Marsala, da due attentati) e qualcuno che,

⁴ Ex convivente "more uxorio" di L'Ala Natale, già capo della famiglia mafiosa di Campobello di Mazara, che aveva introdotto lo Spatola nell'ambito dell'organizzazione criminale " Cosa Nostra"(pag. 873 e segg. della sentenza appellata).

all'interno delle istituzioni stesse, lo aveva tradito, rivelando il suo domicilio ad esponenti mafiosi.

Infine, l'ipotesi, prospettata dai difensori appellanti, secondo cui lo Spatola si sarebbe determinato a parlare di Contrada e di D'Antone <<perché ha intuito o saputo o qualcuno lo ha informato che di lì a poco sarebbe passato sotto la protezione del Servizio Centrale Protezione o della D.I.A., essendo in fase di scioglimento l'Ufficio dell'Alto Commissario, o, ancora, perché qualcuno gli ha segnalato che di lì a poco che di lì a poco Contrada e D'Antone sarebbero stati arrestati, o perlomeno il dott. Contrada, come in effetti si è verificato>> ripropone la teoria del complotto.

Gli stessi difensori assumono, infatti, che occorre - come tassello della costruzione dell'accusa - una collaborazione che:

- ampliasse l'ambito territoriale delle “soffiate dell'imputato” (nella specie riguardanti, secondo il narrato di Spatola, operazioni di Polizia nel Trapanese);
 - desse consistenza, al contempo, con un narrato *de visu*, alla tesi del rapporto diretto Contrada - Riccobono, sino a quel momento oggetto di propalazioni *de relato* (come avvenuto, nel caso di specie, con l'episodio del pranzo al ristorante “Il Delfino”).
- Al riguardo, è' appena il caso di ribadire che la convergenza di più collaborazioni non denota una loro preordinazione o regia (che necessariamente dovrebbe essere estesa all'intero compendio dei contributi), ma può, al contrario - salva la doverosa verifica della originalità ed autonomia di ciascuna collaborazione, che il primo giudice ha compiuto in modo esaustivo anche con riguardo a Rosario Spatola - formare o rafforzare il quadro accusatorio.

L'affidabilità, e quindi la credibilità intrinseca di Rosario Spatola, sono state messe in discussione dalla Difesa anche a seguito del diniego di proroga del programma di protezione del collaborante, diniego sopravvenuto al giudizio di primo grado.

Il provvedimento, recante la data del 27 giugno 1997 e prodotto all'udienza dell'undici marzo 1999 nell'ambito del primo dibattimento di appello, non incide, ad avviso di questa Corte, sul positivo giudizio di attendibilità intrinseca formulato dal Tribunale.

Lo Spatola, infatti, all'udienza del 3 dicembre 1998 ha integralmente confermato le dichiarazioni rese in primo grado nei riguardi di Contrada pur non essendo, ormai, sottoposto a programma di protezione, e cioè pur non godendo più benefici ad esso correlati ed essendo esposto ai rischi connessi alla sua mancata proroga.

Altro indicatore di genuinità è il fatto, rilevabile dallo stesso tenore del provvedimento, che le violazioni all'origine del diniego di proroga sono successive alle deposizioni dibattimentali del 1994 (si fa riferimento alle note del servizio centrale di protezione in data 12 aprile 1996, 25 maggio 1996, 17 settembre 1996, 20 novembre 1996, 3 gennaio 1997, 24 gennaio 1997, 17 febbraio 1997, 19 marzo 1997 e 22 marzo 1997).

Esse, inoltre, involgono essenzialmente l'incapacità dello Spatola di tutelare se stesso, non, dunque, la constatazione di possibili subornazioni o accordi fraudolenti (recita il provvedimento *<<sono stati denunciati in particolare, la sistematica violazione degli obblighi di riservatezza; l'intrattenimento di rapporti con*

altri collaboratori di giustizia; l'intestazione di una propria autovettura alla moglie di un altro collaboratore di giustizia; la mancata produzione della documentazione relativa ad acquisti, per i quali aveva ottenuto a sua richiesta un contributo economico "una tantum"; il rilascio di interviste non autorizzate; il disvelamento della località protetta e del relativo recapito telefonico; la ripetuta formulazione di istanze spropositate e non accoglibili; la rinuncia alla scorta per recarsi a rendere dichiarazioni dinanzi all'Autorità Giudiziaria; il rifiuto di accettare il cambiamento del domicilio protetto presso il quale aveva denunciato di avere ricevuto minacce; ed i numerosi problemi generati al Servizio Centrale di protezione, nei confronti del quale non esercitava la dovuta collaborazione affinché potessero essere adottate adeguate misure di tutela>>).

La verifica della attendibilità intrinseca di Rosario Spatola intercetta anche gli argomenti - e le relative censure - della presunta affiliazione massonica dell'imputato e del suo interessamento per fare ottenere i porti d'arma ai fratelli Rosario e Federico Caro.

Del primo argomento (massoneria) si parla diffusamente alle pagine da 19 a 126 del volume V capitolo V dell'Atto di impugnazione, oltre che nell'intero tomo secondo del volume primo dei motivi nuovi.

Il secondo argomento (interessamento nel rilascio dei porti d'arma ai fratelli Caro) è stato sviluppato nelle pagine 117-126 del volume

V capitolo V dell'Atto di impugnazione, nonché nelle pagine 191-227 del tomo primo del volume primo dei Motivi nuovi.

Quanto alla presunta qualità di “fratello” attribuita a Contrada, della quale lo Spatola ha riferito di avere appreso dai fratelli Caro, deve essere condivisa l'osservazione del Tribunale secondo cui, pur non avendo le risultanze dibattimentali consentito di acquisire la prova dell'appartenenza dell'imputato alla Massoneria, intesa come regolare iscrizione a logge ufficiali, emergente da risultanze documentali o testimoniali, la credibilità del collaborante non ne risulta infirmata, come non è stata smentita l'attendibilità delle sue fonti.

Ragioni di brevità espositiva impongono, innanzitutto, di rinviare a tutte le considerazioni svolte dal Tribunale al fine di evidenziare come soggetti indicati come massoni da Rosario Spatola, e cioè i Caro, l'armiere Dieli ed il politico Benito Vella (pagine 950-959) abbiano maldestramente minimizzato (i primi) o mendacemente negato (il secondo) o, altrettanto mendacemente, riferito di non ricordare (il terzo) i loro rapporti con il collaborante. Allo stesso modo, va fatto rinvio alle considerazioni poste da quel giudice a sostegno della conclusione che l'avv. Antonio Messina non aveva detto il vero, smentendo le dichiarazioni dello stesso Spatola circa le affermazioni attribuitegli dal collaborante (pagine 965-970).

Dovendosi, dunque, condividere le valutazioni circa la genuinità delle dichiarazioni *de relato* di Rosario Spatola - e quindi, per quanto qui interessa, circa la veridicità della circostanza che i Caro avessero definito l'odierno imputato “un fratello” - non è affatto irragionevole ritenere che gli stessi Caro, da massoni, nutrissero la

plausibile convinzione che si potesse comunque contare su Contrada.

Militano in questa direzione ulteriori emergenze, acquisite nel primo dibattimento di appello.

Segnatamente, come ricordato dal Procuratore Generale nella memoria depositata nel corso di questo giudizio il 14 novembre 2005, con la sentenza resa nei confronti di Michele Sindona + 25 in data 18 marzo 1986, parzialmente riformata dalla Corte di Assise di Appello di Milano con sentenza del 5 marzo 1987, divenuta irrevocabile, prodotta nel primo dibattimento di appello all'udienza del 22 marzo 2000, la Corte di Assise di Milano accertò che il simulato sequestro dello stesso Sindona era stato propiziato e gestito da Cosa Nostra siciliana in collegamento con la mafia siculo-americana, nonché dalla Massoneria⁵.

Tale conclusione è stata ulteriormente avvalorata dalla già menzionata sentenza di condanna resa dal Tribunale di Palermo il 9 luglio 1997 nei confronti di Mandalari Giuseppe, divenuta irrevocabile, sentenza prodotta nel primo dibattimento di appello all'udienza del 24 marzo 2000 (pagine 401-405).

In essa, inoltre, per quanto qui rileva, nell'ambito del capitolo dedicato al tema "I rapporti tra mafia e massoneria" (pagine 348-405) è stato accertato come *<<effettivamente sussistente un generale interesse dell'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra" all'infiltrazione in organismi associativi comprendenti personaggi delle istituzioni>>*, funzionalmente diretta *<<a*

⁵ Due giorni dopo, la sentenza della Corte di Assise di Milano, come è noto, il Sindona morì avvelenato nel carcere di Voghera subito dopo avere bevuto un caffè in cui era stato messo del cianuro.

consentire la costituzione di rapporti interpersonali degli esponenti dell'associazione mafiosa ed i rappresentanti più illustri della società civile al fine di garantire raggiungimento degli scopi della medesima organizzazione criminosa...>>(pagine 348 e 349).

La sentenza Mandalari riporta le dichiarazioni dello stesso Rosario Spatola su un vertice tenuto nell'estate del 1979 nella casa di Federico Caro, appena ultimata, in contrada Tre Fontane di Campobello di Mazara, cui, tra gli altri, secondo quanto narrato dal collaborante, avevano partecipato Giuseppe Miceli Crimi (medico affiliato alla P2, sempre vicino a Michele Sindona nelle vari fasi del finto sequestro, oltre che autore del suo ferimento ad una gamba, preordinato a renderlo più verosimile), lo stesso Michele Sindona, Stefano Bontade, Ciccio Carollo (cognato di Antonino Pedone, gestore del ristorante “ Il Delfino” di Sferracavallo) ed altri massoni.

Il ricordo di tale evento è stato legato dallo Spatola alla circostanza che il Miceli Crimi aveva donato agli altri fratelli una penna d'oro con su scritto il suo nome ed il grado, penna notata dal collaborante in possesso di Rosario Caro (pag. 375-376).

Orbene, per quanto non ne siano state accertate compiutamente le finalità, la verifica di detto incontro (già menzionato nella sentenza resa dal Tribunale di Marsala nel procedimento contro Alfano ed altri, cfr. pag. 979 e seguenti della sentenza appellata) rafforza la prova dell'intreccio di rapporti tra mafia e massoneria deviata nella gestione del falso sequestro Sindona ed offre uno spaccato dello spessore di massone (di elevato grado, il 33) del

livello delle conoscenze e quindi della attendibilità di Federico Caro, referente di Rosario Spatola.

Nella stessa sentenza Mandalari, del resto, si osserva (pagine 378 e 379) : << *Appare, invece, assai rilevante sottolineare la partecipazione alla vita massonica da parte dei fratelli Caro di Campobello, anch'essi uomini d'onore della medesima famiglia mafiosa, che costituivano la fonte principale di assunzione di informazioni da parte dello Spatola anche sull'esistenza dei rapporti tra uomini delle istituzioni ed esponenti mafiosi.*

Orbene, escussi all'udienza dibattimentale del 16 aprile 1997 i fratelli Caro Rosario e Caro Federico hanno confermato di avere ritualmente partecipato alla vita massonica quali affiliati alla loggia Triquetra, di Palermo che era solita riunirsi proprio in P.zza Verdi e di avere conosciuto il Mandalari intorno agli anni '70.

Il Federico, poi, ha ammesso anche di avere conosciuto l'avv. Totò Messina di Campobello quale fratello massone ed ha ricordato di essere stato giudicato per il favoreggiamento di Michele Sindona.

Tali dichiarazioni, pertanto, costituiscono un pregnante riscontro alla veridicità delle accuse dello Spatola, che possono, quindi, ritenersi confermate quantomeno con riferimento alla veridicità della fonte essendo stato appurato che sia i Caro che il Messina, indicati dal collaboratore quali abituali suoi informatori, erano soggetti coinvolti nella vita massonica ed al contempo inseriti negli ambienti criminali di Campobello se è vero che il Messina è

già stato giudicato definitivamente e condannato in relazione alla sua partecipazione all'associazione mafiosa>>.

Il Tribunale ha definito <<ambiguo, reticente e riduttivo>> , il comportamento processuale dell'imputato <<...in ordine ai rapporti con molti soggetti risultati iscritti a logge massoniche di cui facevano parte noti mafiosi (v. iscrizione dott. Camillo Albeggiani alla "Camea" di cui facevano parte Vitale, Foderà e Siino) e con altri risultati iscritti alla P2 e coinvolti nel falso sequestro Sindona>> (pagine 992 e 993 della sentenza appellata).

Ritiene questa Corte che non possa negarsi, in linea generale, piena dignità logica alla proposizione difensiva secondo cui i contatti o i rapporti con massoni, o addirittura con iscritti alla loggia P2, non sono, in quanto tali, contatti o rapporti massonici, essendo giustificabili da ragioni di ufficio, di mera conoscenza o amicizia personale.

Deve, tuttavia, convenirsi sulle perplessità manifestate dal Tribunale almeno su uno di tali rapporti, e cioè quello con l'avv. Salvatore Bellassai, capo gruppo della P2 per la Sicilia, perplessità non dissipate dal dato oggettivo del tempo trascorso tra le annotazioni sulle agende dell'imputato ed il momento in cui egli è stato chiamato a difendersi in questo processo, e quindi dalla difficoltà mnemonica di giustificarle.

Sebbene le argomentazioni del primo giudice (pagine 986-992 della sentenza appellata) esauriscano in massima parte le censure svolte alle pagine 105-107 del volume 5 dei motivi di appello, deve rilevarsi che l'affermazione difensiva secondo cui prima del 2 febbraio 1978 (...) non esiste alcuna traccia di rapporti tra l'avv. Bellassai ed

il dott. Contrada; ciò perché i due, prima del 1978 non si conoscevano>> non si concilia con le dichiarazioni dello stesso imputato.

Questi, infatti, all'udienza del 29 settembre 1995 ha dichiarato di avere conosciuto l'avvocato Bellassai nell'anticamera del Questore Epifanio ⁶<< *presso il quale l'avvocato stesso si era recato per portare dei biglietti di invito alla Festa del Mandorlo in fiore ad Agrigento, perchè era commissario straordinario dell'Ente Turismo di Agrigento*>>.

Ha soggiunto che, successivamente, il Questore lo aveva convocato nel suo ufficio - dove aveva trovato lo stesso Bellassai - e lo aveva incaricato di occuparsi della vicenda relativa ad un presunto attentato ai suoi danni, perpetrato con un colpo di arma da fuoco alla sua Mercedes nei pressi di Lercara Friddi, mentre si stava recando a Ragusa.

Egli, tuttavia, visionando l'autovettura oggetto dell'asserito attentato, si era reso conto che non si era trattato di un colpo di fucile, bensì di una pietra che aveva lievemente incrinato il parabrezza. A causa di tale episodio aveva avuto un paio di contatti telefonici con il Bellassai e non aveva mai saputo che era iscritto alla P2. Aveva affermato, inoltre, di non avere mai avuto con lui rapporti di natura personale se non quelli accennati per ragioni d'ufficio.

Orbene, come evidenziato dal Procuratore Generale nella memoria depositata il 14 novembre 2005, dalla nota del 4\11\98 del Centro Operativo D.I.A. di Palermo, cui è allegata nota del 23\10\98 del Centro di Agrigento – entrambe prodotte nel primo dibattimento

⁶ Inizialmente l'imputato aveva menzionato il Questore Nicolicchia (insediatosi nel giugno 1980), precisando successivamente di essere incorso in errore.

d'appello – è risultato che l'avv. Bellassai *“ha ricoperto la carica di Commissario Straordinario dell'Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo di Agrigento, con D.A. nr. 160 del 06.12.1968, nonché la carica di Presidente della predetta Azienda, con D.A. nr.254 del 02.10.1969, verosimilmente fino al gennaio 1975”*; epoca, peraltro, antecedente al periodo (dal 6 dicembre 1976 al 15 dicembre 1979) in cui il dott. Epifanio diresse la Questura di Palermo.

A sua volta, l'avv. Bellassai, escusso all'udienza del 3/10/1995, assumendo di avere conosciuto Contrada in occasione del presunto attentato da lui patito il 22 gennaio 1978 quando ricopriva l'incarico di Commissario di governo degli Ospedali Riuniti di Ragusa, ha precisato di avere rinunciato dopo dieci giorni alla scorta della Criminalpol di Palermo e di essersi dimesso dopo alcuni mesi dal predetto incarico; non giustificandosi, quindi, la causale delle esigenze di sicurezza e del patito attentato che, nei motivi di appello viene attribuita ad annotazioni dell'imputato anche molti mesi successive (ad esempio, quella del 27 maggio 1978).

Per altro verso, lo stesso Bellassai ha categoricamente escluso di avere mai incontrato Contrada ad eccezione dell'unica occasione in cui questi aveva ispezionato il parabrezza della sua autovettura, e di essersi mai recato presso il suo ufficio,: *(P.M.: Ma di incontri, invece, personali?*

BELLASSAI S.:Esclusi, esclusi nel modo più assoluto.

P.M.:E esclude di essersi mai recato presso l'ufficio del dottore Contrada?

BELLASSAI S.:No.

P.M.:In epoca successiva rispetto all'attentato.

BELLASSAI S.:No, successiva mai.

E però, risulta per tabulas l'annotazione in data 3/9/1979: <<avv. Bellassai - Genna Giovanni - qui ore 10>>, peraltro in concomitanza con il periodo del simulato sequestro di Michele Sindona.

Va ricordato, a questo riguardo, che il predetto Bellassai, , capo gruppo della P2 per la Sicilia, fu colui che presentò a Giuseppe Miceli Crimi (medico e feritore di Sindona durante il finto sequestro) il massone Gaetano Piazza, il quale ospitò lo stesso Sindona a Caltanissetta la notte tra il 15 ed il 16 agosto 1979 e poi lo accompagnò a Palermo⁷.

Emerge, cioè, uno spettro di elementi che, avuto riguardo all'alto ruolo ricoperto, quale massone, dal Bellassai, avrebbero richiesto quantomeno una indicazione delle possibili causali di quell'incontro, se non una precisa giustificazione del suo contesto e delle sue ragioni.

Del resto, la criticità del periodo in cui ricade questa annotazione non può essere disgiunta dal significato indiziante di alcuni comportamenti dell'imputato, di cui si è occupato analiticamente il Tribunale e dei quali si dirà appresso, e cioè:

- la subitanea stesura del rapporto del 7 agosto 1979, spontaneamente redatto e da nessuno richiesto, con cui l'imputato stroncò le notizie apparse sulla stampa quello stesso giorno circa

⁷ Tanto risulta da pag. 260 della sentenza della Corte di Assise di Milano in data 18 marzo 1986 resa nei confronti di Michele Sindona ed altri 25 imputati e da pag. 380 della sentenza resa dal Tribunale di Palermo il 9 luglio 1997 nei confronti di Mandalari Giuseppe, imputato del delitto di concorso esterno in associazione mafiosa, irrevocabile il 7 aprile 1999, prodotta nel primo dibattimento di appello all'udienza del 24 marzo 2000.

un incontro tra il dirigente della Squadra Mobile Boris Giuliano e l'avvocato Giorgio Ambrosoli, commissario liquidatore della Banca Privata Italiana di Michele Sindona, che avrebbe potuto far collegare i due omicidi tra di loro⁸ (il Sindona venne dichiarato colpevole quale mandante dell'omicidio Ambrosoli dalla Corte di Assise di Milano con la citata sentenza del 18 marzo 1986);

- la successiva condotta consistita nel dare alla stampa la notizia della convocazione - di fatto, così vanificata - dell'avv. Melzi e del maresciallo Gotelli, convocazione voluta da parte del magistrato inquirente dott. Vincenzo Geraci a dispetto del predetto rapporto del 7 agosto 1979 per chiarire la fondatezza delle voci relative all'incontro Giuliano-Ambrosoli;
- la condotta tenuta dall'imputato in occasione dell'allontanamento del mafioso John Gambino, soggetto in costante contatto con il banchiere Michele Sindona durante il suo simulato sequestro.

Infine, non apporta alcun elemento a favore dell'imputato il richiamo, operato dai difensori appellanti, alle risposte date dall'avv. Bellassai alla domanda circa l'affiliazione di Contrada a logge massoniche (pag. 106 vol. 5 dei motivi di appello e pag. 47 vol I tomo II dei motivi nuovi):

<<P.M.:Lei è a conoscenza se il dottore Contrada ha fatto parte della massoneria, è stato massone?

BELLASSAI S.:Assolutamente."

"No, no, io so che il dottor Contrada non è stato massone, non è massone."

⁸ Con la citata sentenza della Corte di Assise di Milano Sindona venne ritenuto responsabile dell'omicidio Ambrosoli

“P.M.:E come lo sa?

BELLASSAI S.:Perchè non mi risulta che fosse nelle logge ufficiali di Piazza del Gesù e di Palazzo Giustiniani>>.

L'avv. Bellassai, infatti, al pari dei tanti testi menzionati nei motivi di appello, ha escluso con certezza l'affiliazione dell'imputato a logge ufficiali. Egli, però, dopo avere risposto alla domanda riguardante l'ipotetica appartenenza di Contrada a tronconi irregolari della massoneria, ha, più prudentemente, risposto al condizionale - risposta riportata a pag. 107 del vol. 5 dell'Atto di impugnazione - *<<Io, per quello che ne so io e ho 50 anni di massoneria, lo escluderei>>*, dimostrando, quantomeno, di non potersi esprimere con certezza sul sommerso massonico.

In definitiva, la credibilità dello Spatola rispetto all'argomento “Massoneria” è rimasta, come ritenuto dal Tribunale, immune da censure.

Considerazioni non dissimili possono farsi in ordine al tema dell'interessamento di Contrada per i porti d'arma ai fratelli Caro, del quale lo Spatola ha riferito di avere avuto notizia da Rosario Caro nella circostanza dell'incontro, nella primavera del 1980, presso il ristorante “il Delfino” :

<<P.M.: Senta, lei ricorda se fece altri riferimenti, il Rosario Caro in relazione a favori che il dott. Contrada aveva già fatto o avrebbe dovuto fargli?

SPATOLA R. A lui personalmente era in attesa di potere avere il porto d'armi. Nei riguardi del fratello Federico, lo aveva già ottenuto sempre tramite il dott. Contrada.

P.M.: Cosa?

SPATOLA R. Il porto d'armi di pistola. Parlo di porto d'armi, cioè, portarla liberamente addosso, non detenzione in casa>>.

Il Tribunale (pagine 959 – 965 della sentenza appellata), ha desunto <<numerosi elementi esterni di conferma alle dichiarazioni rese da Rosario Spatola>> dal compendio documentale in atti disponibile, costituito dai fascicoli cat. 2° (pregiudicati) - 6E (collezioni armi comuni) e 6D (detenzioni armi) relativi a Federico Caro, e dai fascicoli cat. 2°(pregiudicati) e 6D (detenzioni armi) relativi a Rosario Caro.

Ha rilevato, invece, che dei fascicoli cat. 6 G (porto di pistola, intestato a Federico Caro) e cat. 6 F (porto di fucile, intestati a Federico Caro e Rosario Caro), mandati al macero come da regolamento d'archivio e da esplicita autorizzazione ministeriale, era rimasta soltanto una traccia nelle schede d'archivio generale della Questura istituite dopo il 1971.

Quel giudice, quindi, ha, dunque rimarcato la circostanza che, per l'anno 1979-1980, nella scheda del Commissariato competente manca l'annotazione del rinnovo del porto di pistola a Federico Caro. L'ha considerata come un primo elemento di riscontro perché sintomatica di un rinnovo effettuato direttamente in Questura, in un periodo nel quale l'imputato ricopriva il doppio incarico di capo della Squadra Mobile (in via interinale) e della Criminalpol (pagine 961 e 964 della sentenza), e quindi di un interessamento del quale Rosario Caro poteva parlare, riferendosi al fratello, come di un accadimento recente.

Il secondo elemento valorizzato nella sentenza appellata è la circostanza che Rosario Caro ottenne la licenza per il porto di fucile il 28 giugno 1980 (ibidem, pag. 965). Dunque, al contrario del fratello Federico, all'epoca del riferito incontro al ristorante "Il Delfino", egli non era ancora titolare di alcuna licenza di porto d'armi e ben poteva affermare di attenderne il rilascio.

Ed ancora - ha rilevato il Tribunale - la licenza per collezioni d'armi a firma del Questore Epifanio venne rilasciata a Federico Caro in data 3 aprile 1978, e cioè in un periodo in cui Contrada era dirigente della Criminalpol, mentre la licenza di porto di pistola venne rinnovata negli anni successivi al 1976, quando egli rivestiva il medesimo incarico.

Alle pagine 117-126 del volume V capitolo V dell'Atto di impugnazione si deduce che:

- mancherebbe qualsiasi riscontro del presunto interessamento di Contrada;
- emergerebbe, per contro, << in modo chiaro il massimo rigore adottato dalla Questura e dal Commissariato di P.S. nelle procedure di diniego, di rinnovo e di revoca, non appena i titolari delle licenze sono incorsi in pregiudizi penali: Caro Federico, per una denuncia per ricettazione (15/6/1982) e Caro Rosario, per una denuncia per sfruttamento della prostituzione (19/12/1980) si sono viste revocate le licenze precedentemente loro concesse regolarmente>>;
- negli anni in cui <<ai fratelli Caro sono state rilasciate le licenze in materia di armi, i predetti non avevano precedenti penali, né, tanto meno, erano indiziati di appartenenza alla mafia>>, e pertanto <<non solo al dott. Contrada - del tutto estraneo a tali pratiche amministrative per non aver mai

ricoperto incarichi alla Div. Pol. Amm.va della Questura o dal Commissariato P.S. di zona - ma anche agli altri funzionari, che comunque hanno avuto una parte in tale pratiche, possono essere mossi rilievi di alcun genere>>;

- i Caro, anche a volere ammettere l'ipotesi di un interessamento nei loro riguardi - peraltro non necessario - non avrebbero avuto ragione di rivolgersi all'imputato, potendo contare sul dott. Francesco Pellegrino, già dirigente del Commissariato "Porta Nuova", massone per sua stessa ammissione ancorchè iscritto ad altra loggia ed in rapporti di frequentazione prima con Federico, poi con Rosario Caro.

Alle pagine 191-227 del volume primo, tomo primo dei Motivi nuovi di appello si deduce ulteriormente che:

- nel corso dell'interrogatorio del 16 dicembre 1992, così come nel corso di quello del 25 marzo 1993, lo Spatola non aveva parlato delle licenze di porto d'armi dei fratelli Caro;
- soltanto, infatti, in occasione dell'interrogatorio del 23 dicembre 1993 aveva riferito di una promessa di "porto d'armi" che Rosario Caro gli avrebbe detto essere stata in suo favore dall'imputato, e soltanto in sede di esame aveva aggiunto di avere appreso dallo stesso Rosario Caro che Contrada aveva già fatto ottenere il porto d'armi di pistola al fratello Federico;
- tale tempistica sarebbe, ancora una volta, frutto della preordinazione di una artificiosa "convergenza del molteplice" (cioè di una manipolazione sintomatica di un complotto) con le rivelazioni di altri pentiti già interrogati, e segnatamente di Salvatore Cancemi, che nell'interrogatorio reso al Pubblico Ministero il 10 novembre 1993 aveva attribuito all'imputato un

intervento nella concessione, al mafioso Stefano Bontate, della patente e del porto d'armi;

- Rosario Caro non aveva mai avuto il porto di pistola né lo aveva mai chiesto, laddove Rosario Spatola, mentendo, aveva dichiarato che l'imputato si era interessato per fargli ottenere quella specifica licenza;
- risultava per tabulas che Federico Caro aveva avuto il porto di fucile uso caccia già nel 1966 e ne era certamente titolare nel 1974 ed ancora nel 1981, e però, secondo il costrutto recepito dal Tribunale, sino a tutto il 1975 l'imputato non era ancora un poliziotto colluso con la mafia;
- nessuna anomalia vi era stata nel rilascio allo stesso Federico Caro, in data 3 aprile 1978, della licenza per collezione di armi da fuoco corte, da lui richiesta perché, avendo il possesso di tre armi di tal fatta (pistole e revolver) regolarmente denunziate al competente Commissariato di P.S., in base alla legge 18.4.1975 n° 110, egli doveva o privarsi di una di esse o chiedere la licenza per tenerla nella sua abitazione come pezzo da collezione, cosa che aveva fatto per la rivoltella Smith e Wesson cal. 38 matr. 592117. In ordine alla dedotta mancanza di riscontri alle dichiarazioni di Rosario Spatola sui porti d'arma, questa Corte non può esimersi dal ribadire che la nozione di riscontro non si identifica con quella di prova autonoma del fatto oggetto della dichiarazione resa dall'imputato o dall'indagato in reato connesso (cfr. pagine 250 e 251 della sentenza di annullamento con rinvio).

Orbene, tra gli elementi evidenziati dal Tribunale appaiono di sicura pregnanza l'assenza, per l'anno 1979-1980,

dell'annotazione del rinnovo del porto di pistola a Federico Caro nella scheda del Commissariato "Porta Nuova", sintomatico di un rinnovo in Questura, la posizione dell'odierno imputato in seno alla Questura stessa e l'epoca dell'ottenimento del porto di fucile da parte di Rosario Caro; elementi tali da rendere plausibile un interessamento dell'imputato a prescindere dalla titolarità di compiti di polizia amministrativa, restando confermata l'attendibilità intrinseca e la credibilità soggettiva dello Spatola.

Né la loro valenza può essere elisa dal comprovato rigore con il quale i porti d'arma vennero revocati o non rinnovati - a Federico Caro a seguito di per una denuncia per ricettazione (15/6/1982) ed a Rosario Caro a seguito di una denuncia per sfruttamento della prostituzione (19/12/1980) - trattandosi di vicende successive ed indipendenti dall'interessamento attribuito a Contrada.

La circostanza, poi, che i fratelli Caro non avessero precedenti penali o di polizia ostativi al rilascio o al rinnovo dei porti d'arma non è logicamente incompatibile - in un contesto nel quale la cultura del favore soverchia quella del diritto o dell'interesse legittimo - con l'ipotesi di un interessamento comunque chiesto ed ottenuto, né ha importanza, in questo giudizio, che ai funzionari che comunque avevano <<avuto una parte in tale pratiche>> possano <<essere mossi rilievi di alcun genere>>.

Quanto ai rapporti di frequentazione dei fratelli Caro con il funzionario di Polizia Francesco Pellegrino, già dirigente del Commissariato "Porta Nuova", mette conto ricordare che quest'ultimo, escusso all'udienza del 3 ottobre 1995, ha dichiarato di essersi iscritto alla Massoneria in epoca contestuale a quella in

cui aveva conosciuto Federico Caro, e, subito dopo, di avere conosciuto il di lui fratello Rosario.

La sua iscrizione, cui anche Rosario Caro ha collegato la genesi del rapporto con lui, risale all'Aprile del 1980, pertanto è logico che nella primavera dello stesso anno - epoca del pranzo al ristorante al ristorante "Il Delfino" - lo stesso Rosario Caro, parlando al passato prossimo con il pentito Spatola, avesse fatto riferimento non già a Pellegrino, che non conosceva o aveva conosciuto appena, bensì a Contrada.

Coerente con l'epoca della conoscenza del funzionario con i Caro, inoltre, è il fatto che il rinnovo del porto di pistola di Federico Caro per il periodo 1979-1980 venne fatto direttamente in Questura, quando Pellegrino dirigeva ancora il Commissariato Porta Nuova (che resse sino al 1980).

Lo stesso Pellegrino, in effetti, ha riferito che i suoi primi contatti con Federico Caro erano stati dovuti ad una pratica di rinnovo del porto di pistola, ma, avuto riguardo alla tempistica sin qui ricostruita, può plausibilmente ritenersi che egli si fosse interessato del rinnovo per il periodo 1980-1981, del quale vi è traccia agli atti di quel Commissariato.

Infine, non è fondato il rilievo secondo cui, stando al narrato di Rosario Spatola, Rosario Caro sarebbe stato beneficiario dell'interessamento di Contrada per il porto di pistola, licenza da lui mai chiesta.

Il collaborante, infatti - lo ricordano i difensori appellanti - nell'interrogatorio reso al Pubblico Ministero il 23 dicembre 1993 (pagg. 192-193 del volume primo, tomo primo dei Motivi nuovi di

appello) aveva menzionato una promessa di “porto d’armi” in favore di Rosario Caro, dicendo: *“...E poi mi disse (Caro Rosario) che Contrada era un suo fratello, intendendo dire che erano entrambi massoni e che gli avrebbe fatto avere il porto d'armi”*.

Del resto, quanto successivamente dichiarato in sede di esame dibattimentale non autorizza a ritenere che lo Spatola si fosse riferito, a proposito di Rosario Caro, ad un porto di pistola; anzi, il collaborante ha usato l’espressione “porto d’armi” in contrapposizione a quella “porto d’armi di pistola” espressamente riferita a Federico Caro:

<< P.M.: Senta, lei ricorda se fece altri riferimenti, il Rosario Caro in relazione a favori che il dott. Contrada aveva già fatto o avrebbe dovuto fargli?

SPATOLA R.: A lui personalmente era in attesa di potere avere il porto d’armi. Nei riguardi del fratello Federico, lo aveva già ottenuto sempre tramite il dott. Contrada.

P.M.: Cosa?

SPATOLA R.: Il porto d’armi di pistola. Parlo di porto d’armi, cioè, portarla liberamente addosso, non detenzione in casa>>

In ogni caso, il tempo trascorso dai fatti, l’affinità concettuale - anche se non di regime giuridico - tra porto di fucile per uso caccia e porto di pistola e la stessa, modesta scolarizzazione del collaborante (<<Io la quinta ho, devo distinguere quello e quell’altro>>, cfr. pag. 100 trascrizione udienza 27 aprile 1994) fugano del tutto l’ipotesi del mendacio nei termini paventati dalla Difesa.

Per analoghe ragioni, non scandalizza affatto che Rosario Spatola non abbia distinto, riferendosi a Federico Caro e narrando di una circostanza appresa oltre dieci anni prima, tra rilascio e rinnovo del porto di pistola.

Non ha pregio alcuno, infine, l'ipotesi di una sinergia artificiosamente preordinata con le dichiarazioni del pentito Cancemi, relative all'interessamento dell'imputato per il porto d'armi a Stefano Bontate.

Vale la pena ricordare, a questo riguardo, che - nuovamente escusso nel primo dibattimento di appello - pur non peritandosi di riferire dei contatti tra collaboranti e degli approcci nei suoi confronti (non relativi, comunque, al processo Contrada) - Rosario Spatola ha riferito di non conoscere il Cancemi. Né sorprende, tenuto conto dell'importanza tutto sommato marginale dell'interessamento dell'imputato per i porti d'arma dei Caro e del tempo trascorso tra gli eventi riferiti e le dichiarazioni, che il ricordo di tali vicende non fosse immediatamente sovvenuto al collaborante.

Ulteriore fronte di attacco alla attendibilità di Rosario Spatola è, nel corpo del volume I, tomo I dei Motivi nuovi (pagine 228 e seguenti), il senso delle dichiarazioni da lui fatte a proposito della fallita operazione di Polizia all'Hotel Costa Verde di Cefalù, risalente al 1984.

Come riferito in questo processo dal funzionario di Polizia Santi Donato (cfr. ff. 155 e ss. ud. 13/5/1994) e dal magistrato Raimondo Cerami (cfr. ud. 13/5/1994 ff. 107 e ss.) l'operazione di

Polizia denominata “ Hotel Costa Verde” - preordinata alla cattura di alcuni latitanti mafiosi di spicco tra cui Salvatore Riina, riunitisi in quell'albergo per un banchetto di nozze - fallì a causa di una direttiva impartita dal dott. D'Antone, all'epoca dirigente della Squadra Mobile di Palermo, che modificò le originarie modalità di intervento programmate dai funzionari Cassarà e Montana.

L'episodio, dunque, non riguarda Bruno Contrada, ma Ignazio D'Antone, ed ha costituito uno dei fondamenti della affermazione della sua responsabilità per concorso esterno in associazione mafiosa (cfr. le già citate sentenze a carico del dott. D'Antone, prodotte in questo dibattimento di appello).

Per quanto qui rileva, nel corso dell'interrogatorio del 16 dicembre 1992, Rosario Spatola dichiarò di avere appreso dall'avv. Antonio Messina che l'irruzione delle Forze dell'Ordine era stata preannunciata, con dieci minuti di anticipo, da una telefonata proveniente dai “Vertici della Questura di Palermo”, che aveva dato ai latitanti la possibilità di darsi alla fuga.

In sede di interrogatorio, così come nel corso dell'esame reso il 27 aprile 1994, lo Spatola ha precisato che non gli era stato fatto il nome del funzionario di Polizia autore della “soffiata”.

Orbene, i difensori appellanti stigmatizzano come sintomatico di una manipolazione del collaborante, nel quadro di una ipotizzata regia complessiva delle collaborazioni, il fatto che l'episodio in parola fosse stato narrato nel contesto delle propalazioni a carico di Contrada, tanto da costituire oggetto, tra l'altro, della richiesta al G.I.P. di emissione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Deducono, in particolare (pagine 232 - 235 volume I, Tomo I dei motivi nuovi) : <<Fra l'interrogatorio del 16.12.1992 e quello del 25.3.1993 è accaduto qualcosa che ha indotto lo Spatola a non tornare più sull'argomento, cioè l'interrogatorio reso dal dott. Contrada, il 4.2.1993, al Proc. Rep. Di Termini Imerese, competente per la vicenda dell'hotel "Costa Verde", nel corso del quale il funzionario aveva fatto presente che all'epoca di quell'operazione di polizia non era più in servizio alla Questura di Palermo da circa due anni e che, quindi, non solo non aveva avuto parte alcuna, né conoscenza dell'operazione stessa, ma che certamente non poteva essere tra i "vertici" della Questura, di cui aveva parlato Spatola.

Si deve ancora una volta sottolineare che - secondo il racconto del pentito - a quel ricevimento matrimoniale c'era Totò Rima, oltre tanti altri esponenti di Cosa Nostra, il quale era riuscito a sottrarsi alla cattura per la "provvidenziale" telefonata dai vertici della Questura, e che alla data del 16.12.1992 aveva già reso (precisamente il 5.11.1992) le sue dichiarazioni l'altro pentito Marchese Giuseppe (Pino) che aveva incentrato la sua principale e più grave accusa nei confronti del dott. Contrada sul fatto che questi, all'inizio del 1981, avrebbe fatto fuggire da Borgo Molara proprio Totò Riina.

Le due accuse, provenienti da pentiti diversi, si sarebbero incrociate e rafforzate di valenza probatoria l'una con l'altra.

Non avendo ciò potuto realizzare, per l'errore commesso di indicare una operazione di polizia fallita nel 1984, mettendola in relazione con una telefonata proveniente dai "vertici" della Questura, lo Spatola ha tentato di porre rimedio nel successivo interrogatorio ai PP.MM. del 23 dicembre 1993, data coincidente esattamente con la scadenza del termine di un anno della carcerazione preventiva del dott. Contrada.

Infatti, in tale interrogatorio, ha enunciato l'accusa (per la prima volta) degli "avvisi" che il dott. Contrada avrebbe dato ai mafiosi per neutralizzare o sventare le operazioni di polizia programmate sul territorio; questa volta, il dott. Contrada avrebbe posto in essere l'attività delittuosa non più quale funzionario di P.S., ma quale funzionario del S.I.S.DE e Capo di Gabinetto dell'Alto Commissario (anni 1982-1985). In tal modo, si sarebbe realizzata alla perfezione la "convergenza molteplice" delle accuse, aventi per oggetto la "protezione dei latitanti di mafia" addebitata al dott. Contrada con una valenza notevole sia di ordine temporale, cioè dal 1982 al 1985, sia di ordine spaziale, cioè tutte le Province siciliane, con particolare riguardo a quelle di Palermo e Trapani, sia di ordine soggettivo, cioè gli esponenti di tutte le "famiglie" di mafia>>.

Nel caso di specie, l'ipotesi, avanzata dai difensori appellanti, che l'interrogatorio effettuato dal Procuratore della Repubblica di Termini Imerese abbia indotto la Procura di Palermo, ovvero personale della D.I.A., a rivedere una presunta strategia volta ad incastrare l'odierno imputato, cede di fronte alla constatazione che Rosario Spatola ha, sin dall'inizio, chiarito i limiti delle sue conoscenze sull'operazione "Hotel Costa Verde".

La circostanza, dunque, che quell'operazione fosse stata menzionata tra gli episodi che avevano formato il compendio indiziario a sostegno dell'adozione della misura della custodia in carcere, non investe il livello della credibilità del collaborante, ma, semmai, la pertinenza delle valutazioni in sede cautelare.

Lo stesso Spatola, del resto, alle contestazioni mosse in dibattimento circa il ritardo nelle sue accuse - non gli è stato specificamente chiesto perché non avesse insistito nelle

indicazioni sull'operazione "Hotel Costa Verde" - ha risposto di avere esposto i fatti sovvenutigli nel tempo, ovvero di avere, sul momento, dimenticato quelli che, nello sviluppo degli interrogatori, non erano stati sondati.

Questa giustificazione, in effetti, è stata data quando il Presidente del collegio ha chiesto al collaborante perché non avesse parlato, da subito, dell'episodio dell'incontro al ristorante "Il Delfino" <<Ora (come mai lei parlò dell'incontro al ristorante Delfino non nel primo interrogatorio, ma nel secondo?>>), ma la sostanza dei concetti è la medesima anche in relazione ai ritardi dei quali non è stato chiesta specifica contezza.

Il collaborante, infatti, ha risposto :<< SPATOLA R: <<Vede, Signor Presidente, non è questione di parlare a rate, la memoria in un momento ricorda qualcosa, in altri momenti ne ricorda un altro, magari parti per dire determinate cose, però in quel momento ti sfuggono e non le riprendi più.

PRESIDENTE: Siccome era un episodio molto importante.

SPATOLA R.: No, così, in quel momento non... la memoria... o magari stavo per ricordarmelo, ma mi si chiesero altre cose e allora mi sfuggì di mente (cfr. pagina 133 trascrizione udienza del 27 aprile 1994).>>.

Del resto, come si è già rilevato nell'ambito delle considerazioni introduttive sui criteri di valutazione delle chiamate in correità, la giurisprudenza di legittimità ha sì individuato gli indici cui ancorare il necessario giudizio di attendibilità intrinseca dei collaboratori di giustizia (la loro personalità, le loro condizioni socio-economiche e familiari, il loro stato, i rapporti con i

chiamati in correità, la genesi remota e prossima della risoluzione alla collaborazione, la precisione, la coerenza, la costanza, la spontaneità delle dichiarazioni), ma ha anche escluso che il rinvenimento di alcuni parametri negativi possa, di per sé solo, fondare un giudizio di inattendibilità.

Entro certi limiti, cioè, l'imprecisione, l'incoerenza, l'aggiunta o l'eliminazione di segmenti fattuali in momenti successivi possono trovare idonea giustificazione in offuscamenti della memoria (specie con riguardo fatti molto lontani nel tempo), nello stesso fisiologico progredire del ricordo, una volta portato alla luce, o ancora nell'emotività, e persino in limiti di natura culturale nella ricostruzione dei fatti.

Lo stesso legislatore, del resto, nel sanzionare con la inutilizzabilità le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia - e peraltro, come si è detto, non quelle dibattimentali, comunque utilizzabili - oltre il termine di centottanta giorni previsto per la redazione del “verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione”⁹, ha tenuto conto del fatto che i ricordi, specie se di fatti risalenti, sono suscettibili di progredire nel tempo ed essere, di volta in volta, stimolati od obliterati a seconda dell'andamento degli interrogatori.

L'episodio dell'incontro al ristorante “Il Delfino” è stato oggetto di ulteriori censure, specificamente sviluppate nelle pagine da 82 a 133 del Volume I, Tomo I dei “Motivi nuovi”.

Si deduce, in sintesi che:

⁹ Articolo 16 quater comma 9 D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, conv. con modifica nella L. 15 marzo 1991 n. 82, introdotto dall'art. 14 della L. 13 febbraio 2001 n. 45)

- nell'interrogatorio reso il 16 dicembre 1992 (acquisito agli atti del processo), lo Spatola non ne aveva fatto cenno, narrandone nel successivo interrogatorio del 25 marzo 1993, nel corso del quale aveva dichiarato: *<<Io frequentavo spesso tale ristorante insieme con Rosario Caro e lì una volta vidi, in una saletta riservata, il dott. Bruno Contrada insieme a Rosario Riccobono e una terza persona che mi sembrò essere insieme al Riccobono>>;*
- il Tribunale aveva tenuto in non cale le plausibili smentite di Antonio Pedone, gestore del ristorante, che all'udienza del 7 settembre 1994 aveva negato di avere personalmente conosciuto Rosario Riccobono (pur non escludendo che egli, a sua insaputa, avesse pranzato nel suo locale) ed aveva spiegato che nel 1980 non esisteva la saletta riservata della quale aveva parlato Rosario Spatola, ma c'era un piccolo vano sopraelevato adducendo ai servizi igienici, nel quale poteva capitare di sistemare un tavolo di fortuna;
- Il Pedone aveva altresì affermato che le autorità sanitarie gli avevano successivamente imposto di chiudere con una vetrata quel vano, e che non avrebbe mai sistemato una personalità del rango dell'imputato "vicino ai gabinetti";
- nell'ulteriore interrogatorio del 23 dicembre 1993, in luogo delle parole "saletta riservata", lo Spatola aveva utilizzato le parole "tavolo posto in posizione appartata", riferendosi ad *<<un tavolo sito in fondo al locale, in una parte meno visibile, posta dopo alcuni gradini>>;*
- all'udienza del 27 aprile 1994, nel corso del proprio esame, il collaborante aveva ribadito questa versione, e però, dalla

precisazione, fatta di sua iniziativa e non su contestazione della difesa << ...un tavolo un po' più appartato in fondo, non è che sia una saletta riservata...>>, traspariva che gli era stato suggerito che aveva detto qualcosa non rispondente allo stato dei luoghi della tarda primavera del 1980, e quindi non rispondente alla verità;

- lo Spatola aveva mutato versione con l'interrogatorio del 23 dicembre 1993 perché poco prima, e cioè il 18 novembre 1993, la Difesa aveva richiesto di acquisire la planimetria del locale, così come esso si presentava nella primavera del 1980, per dimostrare che aveva detto cosa non vera;
- non si spiega (punto, questo, già vagliato) come un fatto di così grande importanza fosse stato riferito da Spatola tre mesi dopo <<il primo interrogatorio sul dott. Contrada e quando quest'ultimo, già in carcere da tre mesi anche per le accuse "convergenti" di Spatola, aveva avuto modo di affermare e provare la sua assoluta estraneità all'episodio della operazione di polizia all'Hotel Costa Verde di Cefalù del 1984, perché da oltre due anni aveva lasciato la Questura di Palermo>> (pagine 98 e 99 vol. I, tomo I dei Motivi nuovi);
- il Tribunale, inoltre, aveva ignorato la portata dell'attività investigativa svolta dall'imputato nei confronti di Rosario Riccobono e degli altri uomini della sua "famiglia" o a lui legati da stretti vincoli criminali, così come la circostanza che, sebbene assolto dai reati di omicidio, tentato omicidio, tentata estorsione, associazione per delinquere contestatigli a seguito della uccisione dell'agente di Polizia Gaetano Cappiello in data 2 luglio 1975, il Riccobono era il mafioso più invisibile agli uomini della Squadra

Mobile di Palermo (anche questo aspetto dell'impianto difensivo è stato già esaminato trattando delle propalazioni di Gaspare Mutolo, ed è sufficiente fare rinvio alla sentenza di primo grado, pagine 539 e segg.) ;

- allo stesso modo, il Tribunale aveva dato per vero un incontro conviviale del tutto inverosimile, giacchè negli anni '70 ed '80 del novecento il ristorante "Il Delfino" era uno dei ristoranti più frequentati a Palermo, non disdegnato nemmeno da appartenenti alle forze dell'ordine e da magistrati, e quindi il rischio di visibilità era altissimo (oltretutto, dal 23 aprile 1980 Rosario Riccobono, già ricercato per la notifica del provvedimento della misura di prevenzione del soggiorno obbligato a Porto Torres, era latitante per effetto dell'ordine di carcerazione emesso per l'espiazione della residua pena di anni 4 e mesi sei di reclusione per estorsione aggravata e continuata);

- era, cioè, << semplicemente assurdo ritenere che un poliziotto dell'esperienza del dott. Contrada e un mafioso dello spessore criminale di Rosario Riccobono avessero di concerto deciso di incontrarsi in un frequentatissimo esercizio pubblico, a meno che non si ritenga che si siano così comportati per incontrollata arroganza e iattanza o per totale dabbenaggine>>;

- ad onta di quanto affermato dal Tribunale, lo Spatola non aveva detto che quell'incontro era avvenuto in un giorno feriale, né esisteva alcun elemento per asserire, come da lui fatto, che il ristorante "Al Delfino", a pranzo fosse frequentato in prevalenza da turisti e a cena da palermitani, senza dire che la contestuale

presenza di Contrada e Riccobono nel ristorante, come poteva essere notata di sera, poteva parimenti essere notata di giorno.

I difensori appellanti, inoltre, hanno lamentato che erano stati erroneamente considerati alla stregua di riscontri della narrazione di Spatola - ammesso e non concesso che fossero veri - i fatti narrati dal collaboratore di giustizia Gioacchino Pennino sul conto del funzionario di Polizia dott. Purpi e sul magistrato dott. Domenico Signorino.

In particolare, il Tribunale aveva osservato (pag. 948 e segg. della sentenza appellata): <<Non è il caso di soffermarsi ulteriormente sulla particolare spavalderia che in quell'epoca ostentavano i latitanti di mafia nel frequentare i locali pubblici e ad ulteriore riprova che anche appartenenti alle Forze dell'Ordine ed addirittura alla Magistratura non usavano particolari cautele nell'intrattenere rapporti con mafiosi deve evidenziarsi quanto riferito dal collaborante Gioacchino Pennino, il quale ha descritto il modo con il quale il dirigente del I° Distretto di Polizia dott. Purpi si scambiava "calorosamente" il saluto per strada con Stefano Bontate, del quale non faceva mistero di essere "amico", e della sua frequentazione di un noto ristorante palermitano in compagnia di Vito Ciancimino; lo stesso collaborante ha riferito, altresì, che persino il dott. Signorino, magistrato legato da vincoli di amicizia all'odierno imputato, in epoca contestuale a quella indicata dallo Spatola (1980-1981) circolava in macchina in compagnia del Riccobono (cfr. dichiarazioni rese dal Pennino all'udienza del 19/6/1995)>>.

Più in generale, hanno dedotto i medesimi difensori, <<anche se fossero risultati veri, non avrebbero pur tuttavia alcuna rilevanza probatoria ai fini dell'accertamento della verità del riferito incontro conviviale>> i fatti e

le deduzioni cui il Tribunale aveva attribuito valenza di riscontri, e cioè che:

- il ristorante “Il Delfino” è sito in quello che era il territorio del mandamento mafioso già capeggiato dal Riccobono, che quel territorio frequentava anche da latitante (pag. 932 della sentenza);
- Gaspare Mutolo aveva riferito di avere avuto modo di constatare nel 1981, tornato a Palermo, che effettivamente, il Riccobono, seppur ancora latitante, era “*molto più tranquillo di prima*”, risiedeva più stabilmente in alcuni villini di sua proprietà, siti a Mondello, Pallavicino, e a Sferracavallo, nella zona di mare denominata “Barcarello”, nel cui giardino teneva una roulotte ove offriva alloggio a latitanti (pag. 932 della sentenza)¹⁰, circolava tranquillamente per la città con la propria autovettura, svolgeva i suoi traffici illeciti e frequentava locali pubblici (cfr. ff 53 e ss ud. 7/6/1994);
- Il Mutolo aveva dichiarato che Antonio Pedone, gestore del ristorante “Il Delfino”, era persona “cui si può parlare” citando due episodi, riassunti alle pagine 933 – 935 della sentenza appellata¹¹;

¹⁰ Nella sentenza appellata (pagine 932-933) si dà atto che il Mutolo aveva individuato il villino del lungomare Barcarello

¹¹ Segnatamente, il Mutolo aveva riferito che, nel 1976, unitamente a Salvatore Lo Piccolo, all’epoca sottocapo della “famiglia” di Tommaso Natale (oggi uno dei grandi latitanti mafiosi) aveva chiesto al Pedone un favore per tale Megna, titolare di un deposito di bibite (dato riscontrato) ed il Pedone “si era messo a disposizione”.

Lo stesso Mutolo, inoltre, aveva narrato di avere appreso nel 1981 da Riccobono e da altri uomini della sua famiglia mafiosa che Salvatore Lo Piccolo, prima di uccidere il maresciallo degli agenti di custodia Di Bona, gli aveva dato appuntamento proprio al ristorante “Delfino”, senza alcuna preoccupazione che il proprietario di tale locale potesse fornire alle Forze dell’Ordine indicazioni sulla contestuale presenza in quel luogo di esso Lo Piccolo e della sua vittima designata (cfr. ff 61 e ss. ud. 7/6/1994, la presenza del Di Bona al ristorante “Il Delfino”, risultato essere residente nella via Sferracavallo e scomparso il 28/8/1979, aveva ricevuto indiretta conferma dal fatto che, la sera prima della scomparsa, la sua autovettura era risultata di fronte al ristorante “Delfino”).

- il Pedone non sarebbe credibile in quanto aveva dichiarato di non avere subito estorsioni o tentativi di estorsione per la sua attività di ristorante a Sferracavallo, borgata che, a suo dire, aveva avuto <<la fortuna di essere esente da questo flagello>> (ibidem, pagine 936-938);
- lo stesso Pedone è cognato del mafioso Ciccio Carollo (pag. 940 sentenza) e aveva ammesso << dopo alcune iniziali titubanze>> di aver avuto come clienti qualche volta i fratelli Caro (pag. 941 della sentenza).

Alle pagine 133-135 i medesimi difensori appellanti hanno spiegato nei seguenti termini <<i> i motivi per cui, nonostante l'evidenza dei fatti, si sia voluto così pervicacemente ritenere veritiero>> il racconto di Spatola:

<<Uno dei pilastri dell'impianto accusatorio nei confronti del dott. Contrada è il suo presunto rapporto con il mafioso Rosario Riccobono; di esso hanno parlato diversi pentiti (compreso Spatola), escussi nel processo, ma le loro propalazioni sono state tutte "de relato" e quasi tutte "de relato" da fonti non più interpellabili perché costituite da uomini morti. Nessuno dei pentiti accusatori ha dichiarato di aver mai visto Contrada e Riccobono insieme. Soltanto Spatola ha affermato di aver visto i due, insieme, nella occasione del pranzo al ristorante.

L'episodio, una volta accertato e dichiarato vero, avrebbe dato la prova decisiva e inattaccabile non soltanto della sussistenza del rapporto tra il poliziotto e il mafioso, ma anche dell'attendibilità di tutti gli altri pentiti propalatori, in un modo o nell'altro, del medesimo fatto>>.

Giova chiarire, innanzitutto, che errano i difensori appellanti nell'affermare che lo Spatola non avrebbe detto che l'incontro al ristorante "Il Delfino" era avvenuto in un giorno feriale. Allo stesso modo, non può convenirsi sull'ulteriore affermazione secondo cui nulla attesterebbe che quel ristorante a pranzo fosse frequentato in prevalenza da turisti ed a cena da palermitani.

Ed invero, lo Spatola ha riferito che, nella circostanza in cui aveva visto Contrada con Riccobono, si era recato con Rosario Caro al ristorante "Il Delfino" durante la pausa pranzo dell'orario di lavoro del Caro, dipendente "Tessilcon" ex "Facup" di Tommaso Natale e che, con lui, aveva sovente pranzato in quel locale (pag. 887 della sentenza appellata).

Orbene, il rapporto di lavoro di Rosario Caro con la "Tessilcon" (l'interessato ha precisato che l'intervallo per il pranzo, secondo il suo orario di lavoro, era tra le h. 13,00 e le 14,30 - cfr. ff. 4 -5 ud. 7.9.94), la sua abitudine di pranzare in quel ristorante, la sua amicizia con Rosario Spatola e la conoscenza del luogo da parte del collaborante (cfr. pag. 941 della sentenza appellata) hanno trovato piena conferma nelle emergenze processuali, e pertanto:

- è intuitivo che l'intervallo dell'orario di lavoro riguardasse un giorno feriale;
- lo Spatola aveva sufficienti elementi di conoscenza per descrivere il tipo di clientela del ristorante "Il Delfino" ad ora di pranzo (<<La sala per quello che ricordo io è così, io ci sono stato giornate, giornate, giornate>> pag. 100 trascrizione udienza 24.4.94).

Quanto alle osservazioni sul presunto trapasso dialettico dalle parole “saletta riservata” a quelle “tavolo posto in posizione appartata”, che la Difesa ha considerato sintomatico di una manipolazione del collaborante, il Tribunale se ne è fatto ampiamente carico alle pagine 943-947 della sentenza appellata, cui si rinvia.

Giova ribadire, comunque, che il racconto dello Spatola è logico e ben centrato.

Il collaborante, infatti, ha sempre sostenuto di avere visto quel tavolo entrando nel locale. Ciò conferma che, come da lui riferito, non c'erano porte divisorie, cioè non c'era ancora la porta a vetri collocata anni dopo dal Pedone su disposizione delle autorità sanitarie per isolare - creando una sorta di antibagno - l'area di accesso ai servizi dalla zona dei tavoli.

Risulta, dunque, insostenibile l'ipotesi che un occulto suggeritore abbia indotto lo Spatola a modificare la sua precedente descrizione dello stato dei luoghi, a seguito della iniziativa della Difesa di richiedere la planimetria del locale nelle condizioni in cui si trovava nella primavera del 1980.

Non si ravvisa, in conclusione, una sostanziale variazione nei riferimenti lessicali e spaziali del narrato dello Spatola: una saletta non è necessariamente isolata o soggetta ad esserlo, mentre la zona era sicuramente appartata, e quindi idonea a non essere ascoltati, più di quanto non lo fosse un tavolo contiguo ad altri. Per non dire che la scarsa cultura del collaborante - come osservato dal Tribunale, non consentiva di attribuirgli << *la capacità di fare sottili distinzioni di tipo linguistico* >>.

Venendo alle ulteriori osservazioni difensive, al fine di lumeggiare l'ambiguità di Antonino Pedone, gestore del ristorante "Il Delfino", basta soltanto ricordare la sua affermazione che la Borgata di Sferracavallo era, per grazia ricevuta, <<*immune dal flagello delle estorsioni*>>, ragione per cui egli non aveva mai pagato alcuna somma a titolo di "pizzo".

Essa è stata smentita dalla instaurazione di un procedimento penale avente ad oggetto numerose estorsioni consumate proprio nella zona di Sferracavallo, definito con sentenza del 16/5/1978 di non doversi procedere contro ignoti, emessa dal Consigliere Istruttore di Palermo, dott. Chinnici, , peraltro in relazione a fatti attribuiti anche al Pedone stesso.

Tale elemento, correlato al comprovato rapporto di affinità con il mafioso Ciccio Carollo, legittima pienamente il convincimento del Tribunale secondo cui Rosario Riccobono ben poteva contare sulla discrezione del gestore del ristorante .

Lo stesso incontro al ristorante "Il Delfino", del resto, non è collocabile con certezza in epoca successiva al 23 aprile 1980, giorno in cui Rosario Riccobono divenne latitante, e cioè uno di quei soggetti la cui ricerca il dott. Impallomeni, successore dell'odierno imputato dott. Contrada alla guida della Squadra Mobile di Palermo, esaminato all'udienza del 20 maggio 1994, ha riferito di avere sempre considerato un suo "pallino".

Gli ulteriori elementi evidenziati dal Tribunale e richiamati dai difensori, poi (spavalderia ostentata dai latitanti, presenza del Riccobono nel suo territorio e quindi ampie possibilità di coperture o di segnalazioni di presenze indesiderate), inducono a

disattendere la tesi della impossibilità dell'incontro tra Contrada e Riccobono all'interno del ristorante.

Oltretutto, a venire in considerazione non è l'alternativa tra verosimile ed inverosimile, ma quella tra ciò che è provato e ciò che non lo è. Ed fare ritenere provato l'episodio dell'incontro al ristorante "Il Delfino" convergono, oltre ai riscontri rassegnati su questa specifica indicazione accusatoria, tutti i contributi riguardanti l'esistenza di un rapporto personale con il Riccobono, che Contrada ha sempre negato anche nella forma di relazione tra confidente e poliziotto.

Nella stessa sentenza di annullamento con rinvio (pagine 259-260), del resto, si ricorda come sia <<insegnamento costante di questa Suprema Corte che, ai sensi dell'art. 192 c.p.p., non può dirsi adempiuto l'onere della motivazione ove il giudice si limiti ad una mera considerazione del valore autonomo dei singoli elementi probatori, senza pervenire a quella valutazione unitaria della prova, che è principio cardine del processo penale, perchè sintesi di tutti i canoni interpretativi dettati dalla norma stessa (Sez. Un., 4/2/92- 4/6/1992, n. 6682, Musumeci, Riv. 191230; Sez. VI, 28/9-3/11/1992, n. 10642, Runci, Riv. 192157; Sez.VI, 25/6-5/9/1996, n. 8314, Cotoli, Riv. 206131).

Nella valutazione della prova il giudice deve prendere in considerazione tutti e ciascuno degli elementi processualmente emersi, non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio, verificando se essi, ricostruiti in sé e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante, che consenta, attraverso la valutazione unitaria del contesto, di attingere la verità processuale, cioè la verità del caso concreto.

Viola tale principio il giudice che abbia smembrato gli elementi processualmente emersi (ivi comprese le dichiarazioni dei collaboranti) sottoposti alla sua valutazione, rinvenendo per ciascuno giustificazioni sommarie od apodittiche e omettendo di considerare se nel loro insieme non fossero tali da consentire la configurabilità in concreto del reato contestato.

Ha violato tale principio la sentenza impugnata che (come risulta all'evidenza nelle conclusioni, raffrontate con quelle rassegnate dal giudice di primo grado, e come si evidenzierà con riferimento alle singole parti della sentenza stessa) ha parcellizzato la valenza significativa di ciascuna fonte di prova, analizzandola e valutandola separatamente e in modo atomizzato dall'intero contesto probatorio, in una direzione specifica e preconcepita, astenendosi dalla formulazione di un giudizio logico complessivo dei dati forniti dalle risultanze processuali, che tenga conto non solo del valore intrinseco di ciascun dato, ma anche e soprattutto delle connessioni tra essi esistenti; per di più rispetto ad una tipologia di reato contrassegnato da una condotta finalizzata alla conservazione e al rafforzamento dell'associazione criminosa, desumibile, considerata proprio la struttura della condotta stessa, da una serie di elementi che soltanto attraverso una valutazione complessiva possono, almeno di norma, assumere il carattere della specificità>>.

Infine, vanno rassegnate le censure, svolte nel volume I tomo I dei Motivi nuovi di appello, riguardanti le dichiarazioni di Rosario Spatola circa le notizie che il collaborante avrebbe ricevuto, tramite l'avv. Antonio Messina, di imminenti operazioni di polizia ad ampio raggio - che lo interessavano in quanto estese anche al comune di Campobello di Mazara - negli anni tra il 1983 ed il 1985.

Il costrutto difensivo è riassunto nelle seguenti, testuali, proposizioni:

a) <<Il fatto che il dott. Contrada - il quale per l'incarico di Capo di Gabinetto dell'Alto Commissario aveva rapporti assidui o frequenti con i Prefetti e i Questori dell'Isola, con Funzionali di Polizia e Ufficiali dell'Arma e della G.d.F., del S.I.S.DE e di altri organismi di sicurezza e di polizia giudiziaria, di Palermo e di altre Province, oltre che con lo stesso Alto Commissario - venisse a conoscenza o potesse venire a conoscenza di operazioni di polizia per la prevenzione e il controllo del territorio o finalizzate ad altro, non può in alcun modo essere addotto a riscontro, sia pure indiretto, del comportamento illecito di "avvertire" la mafia di tali operazioni>> (pag. 50 volume I tomo I dei Motivi nuovi);

b) <<Nulla si è detto o accertato su quali e quante operazioni di polizia "sono andate a vuoto", quando sono state effettuate, in quale paese o territorio, quali organismi di polizia hanno programmato ed eseguito tali operazioni, quali criminali latitanti sono riusciti a sottrarsi alla cattura, in casa di chi sono state effettuate perquisizioni con esito negativo. Nulla, se non l'affermazione apoditticadel pentito Spatola: "Contrada avvertiva... le operazioni andavano quasi tutte a vuoto " In ogni modo, anche nell'ipotesi che fossero stati acquisiti elementi sul fallimento o scarso risultato di operazioni di polizia per la prevenzione e il controllo del territorio, nel periodo 1982-1985, in Provincia di Palermo, Trapani o altrove, non si vede quale valore potrebbe avere per dimostrare che ciò sia accaduto per l'intervento del dott. Contrada. Chiunque abbia un minimo di esperienza di attività di polizia, sa bene che operazioni siffatte spesso non sortiscono altro risultato che non quello di far sentire sul territorio la presenza delle Forze dell'Ordine>> (ibidem, pag. 142);

c) <<Se il dott. Contrada ha "avvertito" il capo famiglia o il suo rappresentante di Campobello di Mazara che l'indomani o il giorno x la polizia avrebbe eseguito una operazione sul territorio, non si vede perché - a meno che non si ritenga fosse esistito un rapporto privilegiato, anzi esclusivo, Contrada -Campobello di Mazara (paese di Spatola) - tale comportamento il dott. Contrada non avesse dovuto tenere per i quartieri e borgate di Palermo più permeati dalla mafia (Ciaculli - Brancaccio - Uditore - Zisa - Acquasanta Arenella - Zisa - Borgo Vecchi - Corso Mille - Noce - Mondello - Partanna Mondello - Tommaso Natale - Villabate, ecc.) e per i Comuni della provincia palermitana (Bagheria -Corleone - Prizzi - Caccamo - Carini - Cinisi - Terrasini -Capaci - Torretta, ecc.) e per Trapani e Comuni trapanesi (Castelvetrano - Alcamo- Salemi - Castellammare del Golfo -Mazara del Vallo, ecc.) e così via. Ma né l'Accusa né il Tribunale si sono posti il problema di stabilire come il dott. Contrada avesse potuto, in tempi reali, cioè utili al fine, reperire i referenti interessati (capi mandamento - capi famiglia - rappresentanti) per informarli: con telefonate, conoscendo i recapiti telefonici? con telegrammi, conoscendo gli indirizzi anagrafici od occulti? con messaggeri fidati del dott. Contrada e di "Cosa Nostra"? con messaggi criptici via etere oppure con altri antichi o avveniristici mezzi di comunicazione? Nulla di tutto ciò forma oggetto delle pagine della sentenza. C'è solo l'affermazione di Spatola: "Contrada avvertiva" e l'affermazione del Tribunale: "Contrada sapeva o poteva sapere". La prima dogmatica, la seconda lapalissiana. La prima non contestabile perché fondata sul dogma della verità rivelata del pentito, la seconda perché fondata su un altro assioma emerso nel processo dalle testimonianze di numerosi qualificati uomini delle Istituzioni: "Contrada era un punto di riferimento nella lotta contro la mafia"

e perciò Contrada sapeva, poteva sapere o doveva sapere (ibidem, pagine 53-54);

d) <<Questo paragrafo non può non chiudersi che con un'ultima considerazione sulla testimonianza sull'argomento, resa dal Ten. CC. Canale Carmelo all'udienza del 27.9.1994 (pagg. 9, 10, 11, 30, 31, 32, 33, 46, 47 e 55), la quale non ha rilevanza alcuna.... La materia di prova, per stabilire se il pentito ha detto cosa vera o falsa, non consiste nel fatto se venivano o no svolti servizi di polizia nel trapanese o altrove, ma se il dott. Contrada informava o meno i criminali della programmazione di tali operazioni>> (pag. 181-183).

Orbene, quanto alle osservazioni sub a) b) e d) deve premettersi che lo Spatola ha individuato in modo netto gli anni 1983-1985 il periodo nel quale ha riferito di avere avuto, in almeno cinque occasioni, notizia di operazioni di controllo del territorio che avrebbero interessato Campobello di Mazara.

In tali anni l'avv. Messina era libero e l'imputato era Coordinatore dei Centri S.I.S.DE della Sicilia e Capo di Gabinetto dell'Ufficio dell'Alto Commissario a Palermo (dal settembre 1982), per essere, poi, trasferito a Roma dal primo gennaio 1986, e stato distaccato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed assegnato al III° Reparto del S.I.S.De.

Lo stesso Spatola, coerentemente con la cronologia degli incarichi istituzionali dell'imputato, ha riferito di non essere stato avvisato dell'ultima perquisizione, subita nel gennaio 1986 (pag. 135 trascrizione udienza 27 aprile 1994).

Ha precisato, inoltre, che successivamente si era allontanato da Campobello di Mazara per sottrarsi alla misura di prevenzione

della sorveglianza speciale irrogatagli dal Tribunale di Trapani (cfr. pagine 3 e 4 - 69 e ss. trascr. cit).

Ora, l'imputato ha affermato che (cfr. trascrizione udienza 29/12/1994 pagine 12 e ss. ed udienza 13/12/1994 pagine 31 e ss.), poiché il suo Ufficio non svolgeva compiti di Polizia Giudiziaria, veniva informato delle operazioni sul territorio solo all'esito delle stesse, e quindi egli non avrebbe mai potuto conoscere in anticipo tali notizie, con la logica conseguenza dell'impossibilità di trasmetterle ai gruppi mafiosi interessati.

Il Tribunale ha persuasivamente confutato tale assunto anche in relazione a quanto detto dallo stesso Contrada, e cioè di essere stato sempre stato il punto di riferimento di tutte le notizie riguardanti indagini di mafia.

In particolare, l'imputato, nel riferire (in altra parte delle proprie dichiarazioni) sull'attività dispiegata nel periodo 1982-1985, in cui, oltre a ricoprire l'incarico di Capo di Gabinetto dell'Alto Commissario, era anche Coordinatore dei Centri S.I.S.DE della Sicilia, ha evidenziato la sua collaborazione attiva con organi di Polizia con specifico riferimento al compimento di operazioni nel settore della criminalità organizzata (cfr. pagina 22 trascrizione udienza 25/11/1994 e pagina 37 trascrizione udienza. 13/12/1994), essendo, quindi <<ben possibile che in ragione del duplice incarico ricoperto all'epoca egli potesse venire a conoscenza di operazioni di Polizia specie se con connotazioni di operazioni interforze e con ampia estensione territoriale>> (pag. 974 della sentenza appellata).

Quel Giudice, in secondo luogo, ha dato contezza della anticipata conoscenza, in concreto, quantomeno di alcune di tali operazioni

(si consideri che lo Spatola, per quanto lo riguardava, ne ha menzionate almeno cinque, precisando che, in un paio di casi, la sua fonte era stato non l'avv. Messina, ma, per attività limitate al paese di Campobello di Mazara, l'ispettore di Polizia Pellegrino coniugato con una sorella della moglie di Nunzio Spezia, capomafia di Campobello di Mazara e condannato in relazione al reato di cui all'art. 416 bis c.p.).

Si afferma, infatti, a pag. 974 della sentenza appellata: <<... deve, inoltre rilevarsi che fino all'Ottobre del 1983, periodo compreso nell'ambito dell'indicazione cronologica offerta dal collaborante, l'Alto Commissario, dott. De Francesco, ricopriva a sua volta anche l'incarico di Prefetto di Palermo.

Di particolare rilievo appare, quindi, al fine di incrinare ulteriormente l'assunto difensivo, quanto dichiarato dal Generale dell'Arma dei C.C. Francesco Valentini, il quale ha detto che quando si organizzavano operazioni di Polizia nei territori limitrofi a Palermo non si informava in via preventiva l'Ufficio dell'Alto Commissario ma si provvedeva a fornire segnalazione preventiva alla Prefettura di Palermo al fine di evitare duplicazioni di servizi nei medesimi territori (cfr. ff. 45-46-47- 59 e 60 ud. 20/1/1995). A ciò si aggiunga che dalla deposizione resa dal teste della difesa Paolo Splendore, coordinatore della Segreteria di Gabinetto dell'Ufficio dell'Alto Commissario per tutto il tempo in cui il dott. Contrada aveva svolto l'incarico di Capo di Gabinetto, è emerso che nonostante la formale distinzione tra la struttura burocratica della Prefettura e quella dell'Alto Commissario, in realtà, attesa la dirigenza di entrambe le strutture da parte del medesimo soggetto, si era determinata una certa commistione di atti che rendeva particolarmente complessa la gestione separata dei due uffici (cfr. f. 59 ud. 3/2/1995)>>.

Del resto, seppure in altro contesto, e cioè trattando dei rapporti tra l'imputato ed i funzionari di Polizia Cassarà e Montana (a pag. 59 del volume VI, capitolo VI dei Motivi di appello) gli stessi difensori appellanti hanno citato la testimonianza resa all'udienza dell'undici aprile 1995 dal funzionario S.I.S.DE. Carlo Colmone , in ordine al possesso delle informazioni in parola:

<<Colmone C. - ...io avevo rapporti anche personali sia col dott. Montana, che con il dott. Cassarà.

Avv. Milio - Sì, senta. Nella duplice qualità, lei sta parlando il dott. Contrada, i rapporti... io le chiedevo di illustrarli con questi personaggi, con questi funzionari, tenendo conto che il dott. Contrada era Capo di Gabinetto e Coordinatore.

Colmone C. - Sì, ma per noi era un punto in più e non in meno, perché nel momento in cui servivano documentazioni, atti o anche possibilità di accedere in determinati Enti, il dottore si poteva avvalere anche della veste di Alto Commissario per supportare l'attività, quindi c'era un flusso continuo fra anche i funzionari di Polizia che si rivolgevano al dott. Contrada come Capo di Gabinetto>>.

Quanto alle osservazioni sub c), lo Spatola non ha attribuito all'avv. Antonio Messina il ruolo di monopolista della trasmissione delle informazioni riguardanti operazioni nei territori del trapanese o al dott. Contrada quello di tramite di tutte le informazioni che riguardavano operazioni di tal fatta, ovunque eseguite.

Ha costantemente riferito, piuttosto, ben puntualizzando i limiti delle proprie conoscenze, che il suo referente lo preavvisava,

indicando la fonte primigenia di tali notizie in Contrada, dei “rastrellamenti” che avrebbero interessato Campobello di Mazara (cfr. pag. pag. 29 trascrizione udienza 27 aprile 1994:

<<P.M.: *Quindi, prima che avvenivano queste operazioni il dott. Contrada avvertiva.*

SPATOLA R.: *Sì.*

P.M.: *A chi avvertiva?*

SPATOLA R.: *Non entrai nello specifico a chi di preciso. Né mi fu detto né lo chiesi. A me bastava che quando ero, diciamo, in Sicilia o in Campobello, venivo avvertito che l'indomani mattina ci sarebbe stata una perquisizione, non solo per me ma diciamo, 50, 60, 70 persone oltre ad altri rastrellamenti, bloccavano il paese, perquisizioni, fermi, queste cose. Quindi a me bastava che fossi avvisato. Poi a chi avvisava di preciso non l'ho chiesto e non mi è stato detto>>.*

Questo concetto è ribadito alle pagine 120 -121 trascrizione udienza 27 aprile 1994:

<<SPATOLA R.: *A me l'ha riferito Antonio Messina, se altri hanno riferito la voce del dottor Contrada non ne sono a conoscenza.*

AVV. SBACCHI: *Ma la fonte di Messina chi era? Il dottore Contrada? abbia pazienza.*

SPATOLA R.: *Come?*

AVV. SBACCHI: *La fonte di Messina chi era?*

SPATOLA R.: *No, la fonte del Messina non me l'ha detta quale, quale persona di Cosa Nostra glielo riferiva. Era da, veniva da Palermo..*

AVV. SBACCHI: *Veniva da Palermo*

SPATOLA R.: ... la fonte, ma non mi spiegava quale...

AVV. SBACCHI: Allora è giusto quello che ricostruisco io, mi perdoni. Cioè che il punto di partenza è questo; c'è qualcuno di Palermo, uno o più persone che comunicano alle famiglie trapanesi che ci saranno operazioni di polizia e riferiscono che queste segnalazioni vengono dal dottore Contrada. Esatto?

SPATOLA R.: Al Messina fu riferito così e mi riferì così, se ad altri capifamiglia...

AVV. SBACCHI: Quindi, è una notizia di terza mano.

SPATOLA R.: ... appartenenti a Cosa Nostra sia stato riferito lo stesso nome questo non glielo posso dire.

AVV. SBACCHI: E' una notizia... però Messina le parlò del dottore Contrada...

SPATOLA R.: Sì.

AVV. SBACCHI: ... e non le disse chi era stata la sua fonte a sua volta.

PRESIDENTE: Da chi l'aveva ricevuta la notizia...

SPATOLA R.: No, no, era una fonte... Niente non parlò>>.

Della esistenza di tali rastrellamenti, che gli stessi difensori appellanti finiscono con il riconoscere, non è dato dubitare, avendone parlato, in sede di esame, il tenente dei Carabinieri Carmelo Canale, che aveva titolo per riferirne, essendo stato fino al gennaio 1992 Comandante la sezione CC di Polizia Giudiziaria della Procura di Marsala, nel cui circondario ricade Campobello di Mazara (cfr. pag. 1 trascrizione udienza 27.9.1994)¹².

¹² Della deposizione del teste Canale si dà conto a pagina 972 della sentenza appellata.

Il Tribunale, d'altra parte (pag. 967-971 della sentenza) ha illustrato quanto stretti fossero i rapporti tra lo Spatola e l'avv. Messina, peraltro "compare" del collaborante perché padrino di cresima del figlio Francesco, non essendo ragionevolmente pensabile che questi gli mentisse, e lo stesso Spatola, del resto, ha confermato che le informazioni del Messina si erano sempre rivelate esatte (pag. 113 trascrizione udienza 27 aprile 1994).

In conclusione, le citate emergenze (effettiva esecuzione di operazioni interforze negli anni 1983-1985, ruolo concretamente rivestito dall'imputato e negazione non credibile di non avere notizie di tali operazioni) costituiscono un riscontro che trascende, in chiave individualizzante, la mera equazione tra il poter sapere e l'avvertire.

In ultimo, giova rilevare come non abbia inciso sulla attendibilità dello Spatola la circostanza che questi, nel corso del suo esame, talora abbia indicato in modo esatto i compiti di Contrada ed in altri passaggi abbia dichiarato di non conoscerli (cfr. pag. 32 tomo primo, volume I del Motivi nuovi).

In realtà, dalla lettura delle trascrizioni è agevole rilevare che Rosario Spatola, richiesto di indicare quale incarico ricoprisse Contrada nel primo periodo della sua collaborazione (fine 1989, inizi 1990) ha risposto di sapere, da notizie di stampa, che si trattava di "*un funzionario del S.I.S.DE...*" (pag. 128, ibidem).

Con riguardo, poi, (cfr. pagine 55- 56, ibidem), all'epoca dell'incontro presso il ristorante "Il Delfino", ha dichiarato di essere a conoscenza del fatto che l'odierno imputato << *aveva un incarico di grado presso la Questura, la Polizia di Palermo* >> (in

effetti, nella primavera del 1980, l'imputato era Dirigente del Centro Interprovinciale Criminalpol della Sicilia Occidentale, incarico mantenuto fino al Gennaio 1982).

Vero, è che lo Spatola, ad un certo punto, ha risposto di non sapere niente, ma ciò è avvenuto quando gli è stato chiesto, tout court, di ricostruire la carriera dall'imputato (cfr. pag. 112 trascrizione l'udienza del 27 aprile 1994:

<< AVV. SBACCHI: Che funzione ha svolto il dottore Contrada nell'ambito, nel corso degli anni?

SPATOLA R.: Mi scusi, quale interesse io ho di sapere e di seguire la carriera del dottor Contrada?

PRESIDENTE: No, che cosa lei sa.

SPATOLA R.: Niente.

PRESIDENTE: Che cosa lei sa.

SPATOLA R.: Niente>>).

Subito dopo, infatti, quando il tema è stato circoscritto all'epoca delle "soffiate" dell'avv. Messina, ha detto di sapere che l'odierno imputato era un <<poliziotto con alto grado>> (pag. 113 della trascrizione), e la Difesa gli ha contestato la precedente dichiarazione resa al Pubblico Ministero nell'interrogatorio del 23 dicembre 1993, e cioè di avere detto al sottufficiale addetto alla sua protezione che, in quel periodo, Contrada era Capo di gabinetto dell'Alto Commissario. Tale difformità va considerata, tuttavia, il frutto di una mera imprecisione, che non mina l'attendibilità del collaborante.

In conclusione, anche alla stregua delle emergenze del primo dibattimento di appello, non possono che essere condivise le

positive valutazioni svolte dal Tribunale circa la attendibilità intrinseca, la attendibilità estrinseca ed il contributo di Rosario Spatola; contributo qualificato dalla percezione visiva di un contatto tra l'imputato e Rosario Riccobono, ancorchè costituente soltanto uno dei molteplici apporti che hanno contribuito a comporre il quadro probatorio riguardante le condotte agevolatrici dell'imputato, pertinenti al sodalizio mafioso.